

Working Paper

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

Politiche attive: il tassello (mancante) dei regimi di accreditamento

Responsabile scientifico:
Michele Tiraboschi

Coordinamento progettuale:
Silvia Spattini

Gruppo di ricerca:
**Francesca Brudaglio, Emmanuel Buono, Simone Caroli, Carmen Di Stani,
Cristina Inversi, Diana Larenza, Michele Loconsole, Marco Menegotto,
Matteo Monetti, Roberta Monte, Agnese Moriconi, Carlotta Piovesan,
Pietro Rizzi, Serena Santagata, Monica Zanutto**

Indice

Editoriale. Servizi al lavoro e regime degli accreditamenti: il lato oscuro del Jobs Act.. <i>di Silvia Spattini e Michele Tiraboschi</i>	1
La delega in materia servizi per l'impiego e politiche attive per il lavoro <i>di Silvia Spattini</i>	5
Il destino dei sistemi regionali dei servizi al lavoro e il raccordo pubblico-privato .. <i>di Silvia Spattini</i>	7
Schede regionali	
Abruzzo <i>di Roberta Monte</i>	12
Basilicata <i>di Diana Larenza</i>	16
Bolzano	17
Calabria..... <i>di Agnese Moriconi</i>	18
Campania <i>di Pietro Rizzi</i>	21
Emilia Romagna <i>di Carlotta Piovesan</i>	25
Friuli Venezia Giulia <i>di Diana Larenza</i>	27

Lazio	29
<i>di Francesca Brudaglio</i>	
Liguria	35
<i>di Marco Menegotto</i>	
Lombardia.....	37
<i>di Francesca Brudaglio</i>	
Marche	42
<i>di Matteo Monetti</i>	
Molise	47
<i>di Michele Loconsole</i>	
Piemonte	50
<i>di Cristina Inversi</i>	
Puglia.....	55
<i>di Matteo Monetti</i>	
Sardegna	60
<i>di Matteo Monetti</i>	
Sicilia.....	65
<i>di Matteo Monetti</i>	
Toscana.....	71
<i>di Emmanuel Buono</i>	
Trento	74
<i>di Carmen Di Stani</i>	
Umbria.....	77
<i>di Serena Santagata</i>	
Valle D'Aosta	79
<i>di Simone Caroli</i>	
Veneto.....	83
<i>di Monica Zanotto</i>	

Editoriale

Servizi al lavoro e regime degli accreditamenti: il lato oscuro del Jobs Act

Il superamento dell'art. 18, simbolo del tradizionale sistema di tutele del diritto del lavoro italiano, trova nella costruzione di adeguate e moderne tutele sul mercato del lavoro un punto qualificante e decisivo per valutare la bontà o meno del processo di riforma avviato dal Jobs Act. L'idea di una moderna rete di servizi al lavoro non è certo nuova e trova la sua piena emersione con la legge Biagi del 2003 che, accanto ai regimi di autorizzazione per gli operatori privati del mercato del lavoro, aveva introdotto un sistema di accreditamenti regionali secondo standard di operatività ed efficienza definiti a livello nazionale.

Il sistema degli accreditamenti non è però stato implementato in modo organico e l'esistenza di una regolazione regionale non è garanzia di effettiva operatività dei servizi accreditati ed di efficienza del sistema. Questo rappresenta un grave limite rispetto a tempi e obiettivi del Jobs Act che procede speditamente sul versante della "rottamazione" delle vecchie tutele senza per contro lasciare intravedere la nascita di un sistema alternativo in grado di accompagnare i lavoratori nella transizione da una occupazione all'altra.

Indicativo della mancanza di un sistema efficiente dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro è il caso di Garanzia Giovani, che, seppure limitato a un target occupazionale ben definito e delimitato, ha posto in evidenza la frammentazione e la debolezza delle politiche del lavoro con marcate differenziazioni a livello regionale frutto appunto della mancata implementazione della legge Biagi. Di qui l'idea di una inversione di tendenza, rispetto alle riforme degli anni Novanta, con un processo di ri-centralizzazione dei servizi al lavoro e, in particolare, delle funzioni di collocamento.

Tuttavia, il nodo non è la contrapposizione tra centro e periferia quanto le competenze professionali messe in campo per offrire un moderno servizio di collocamento e ricollocazione. Del resto pare di capire che il personale a cui verranno affidare le funzioni di collocamento sarà sempre lo stesso e cioè gli attuali dipendenti dei centri per l'impiego a cui si aggiungerà personale di Isfol e Italia lavoro. Non ancora delineato è poi il rapporto con gli operatori privati. Il flop di Garanzia Giovani non dà spazio per eccessivi entusiasmi rispetto a una riforma che, per ora, è solo sulla carta.

In attesa del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e della prevista costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione con competenze proprio su queste materie, ci si interroga su quale sarà il futuro delle reti regionali dei servizi al lavoro e della gestione e implementazione delle politiche attive per il lavoro.

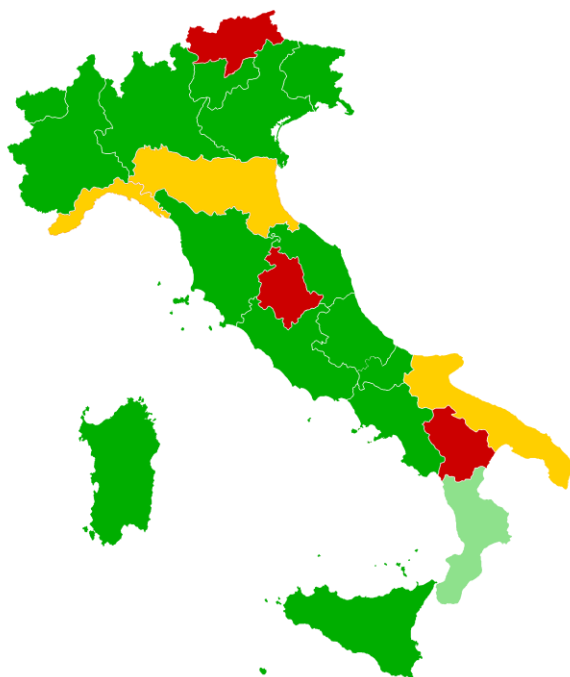
*In questa ottica, si è inteso **analizzare la normativa regionale con riferimento ai sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro, la cui funzione è proprio quella di individuare operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro e costituire insieme ai servizi pubblici per l'impiego (centri per l'impiego) una rete di servizi regionali a supporto del buon funzionamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e dell'attuazione efficace delle politiche attive.***

*Dall'analisi è emerso che **nella maggior parte delle Regioni (14) è ora presente un sistema di accreditamento.** A queste si aggiunge la Calabria, dove il sistema è attivato soltanto per l'erogazione di servizi nell'ambito del programma Garanzia Giovani. **Nelle restanti 6 Regioni, i sistemi di accreditamento non sono operativi.** In Emilia Romagna, Liguria e Puglia, i sistemi di accreditamento sono definiti all'interno di una legge regionale, ma non sono stati implementati attraverso le necessarie deliberazioni. In altre 3 Regioni (o Province autonome) – Basilicata, Bolzano e Umbria – non esistono ancora nemmeno riferimenti al sistema di accreditamento all'interno della normativa regionale (v. figura 1).*

Figura 1

Presenza dei sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro

ADAPT
www.adapt.it

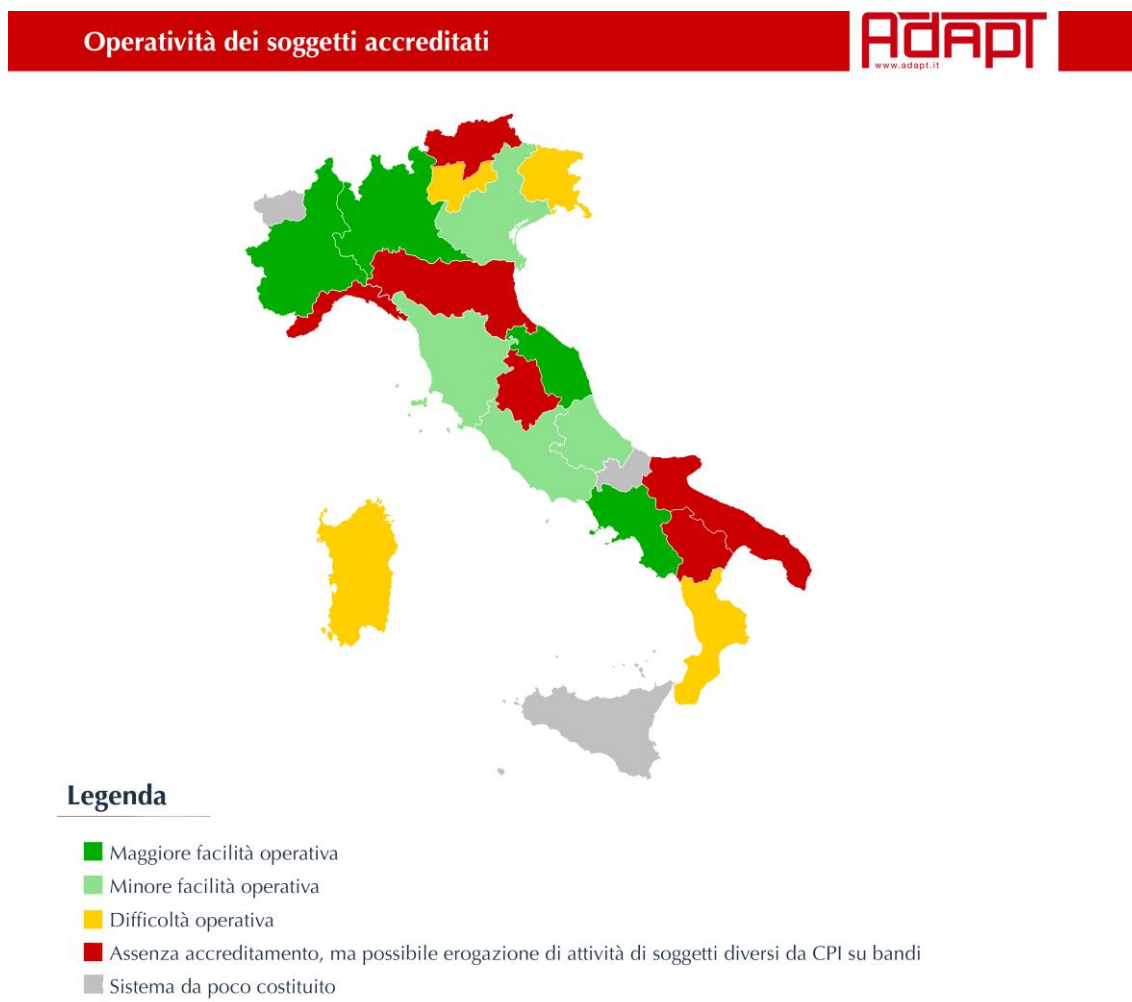


Legenda

- Sistema di accreditamento presente
- Sistema di accreditamento presente solo con riferimento a servizi al lavoro nell'ambito della Garanzia Giovani
- Sistema di accreditamento assente, disciplinato da legge regionale, ma mancanza di deliberazioni specifiche
- Sistema di accreditamento assente, non disciplinato da legge regionale

L'esistenza di una regolazione regionale dei regimi di accreditamento e di un elenco attivo non sono garanzia di efficienza del sistema, né di uno stesso grado di operatività dei soggetti accreditati e di erogazione di servizi (v. figura 2).

Figura 2



È su questo quadro che si innesteranno le novità in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, senza dimenticare che la materia è anche oggetto di una legge costituzionale che andrà a modificare la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni proprio su questi aspetti, con un molto probabile ritorno di queste competenze dalle Regioni allo Stato.

*Se da un lato la nuova (prevista) ripartizione di competenze sarebbe maggiormente in linea con gli obiettivi della delega di attribuire all'Agenzia nazionale per l'occupazione la gestione di servizi per l'impiego, politiche del lavoro, nonché delle prestazioni di disoccupazione, dall'altro lato **il Governo deve emanare il decreto attuativo della delega, ormai in scadenza, senza il nuovo disegno costituzionale.***

Tuttavia, il limite della riforma non sta soltanto nell’“incertezza” del contesto ordinamentale nel quale nasce. Il disegno della legge delega di valorizzare le «sinergie tra servizi pubblici e privati ... al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo ... la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro» non si discosta di molto dal disegno della legge Biagi di creazione di reti di servizi al lavoro a livello regionale base sull’accreditamento e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Ma a 12 anni dalla approvazione del d.lgs. n. 276/2003, i sistemi regionali degli accreditamenti non sono ancora implementanti in tutte le Regioni e, dove sono previsti, non sono sempre operativi.

Conseguentemente non sono state realizzate in modo diffuso effettive reti regionali di servizi al lavoro, né una reale cooperazione tra attori pubblici e privati (anche dove sono così disegnate dalla normativa regionale, non sempre sono effettive, come per esempio in Emilia Romagna).

Per questo non si deve pensare che il solo intervento normativo di riforma del servizio pubblico, con l’introduzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, possa garantire la risoluzione di tutti i problemi e le inefficienze del sistema dei servizi al lavoro. Ancora una volta soltanto con un cambio culturale e l’impegno di tutti gli attori coinvolti a realizzare concretamente il nuovo sistema, sarà forse possibile anche in Italia avere un sistema dei servizi per l’impiego che possa essere efficace nel supporto al reinserimento al lavoro attraverso l’incontro tra domande e offerta del lavoro e l’implementazione delle politiche attive del lavoro.

Silvia Spattini e Michele Tiraboschi

La delega in materia servizi per l'impiego e politiche attive per il lavoro

di Silvia Spattini

Alla vigilia dell'emanazione della bozza di decreto attuativo della delega in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ci si domanda **come sarà il nuovo disegno del sistema dei servizi al lavoro e della gestione e implementazione delle politiche attive per il lavoro.**

È noto che fondamentale è l'azione dei servizi per l'impiego per un buon funzionamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per l'attuazione efficace delle politiche attive a sostegno dell'inserimento e reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Ne è testimonianza, in negativo, la stentata realizzazione in Italia del programma di Garanzia Giovani, rispetto al quale si è dimostrato che la scarsa efficienza dei servizi per l'impiego (anche per la scarsa disponibilità di risorse economiche e umane) e la mancata realizzazione di vere reti regionali di servizi al lavoro, costituite da operatori pubblici e privati, si sono rivelate tra le cause primarie dell'insuccesso di Garanzia Giovani.

Ancora una volta si afferma la necessità di una riforma del sistema dei servizi per l'impiego con l'obiettivo di renderli più efficienti ed efficaci nell'azione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e di implementazione delle politiche del lavoro.

In questa prospettiva, **la delega prevede la costituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione** che richiama i modelli europei di gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro, **con l'obiettivo di una gestione centrale e non più periferica di tali ambiti.** In effetti, dal momento dell'**attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di collocamento e politiche attive**, ancor prima della riforma del titolo V Cost. del 2001, **sono mancati un indirizzo e un coordinamento in tale ambito.** L'unico strumento adottato in questa prospettiva è stato il *Masterplan* nazionale dei servizi per l'impiego del 2000, non più rinnovato. Esso rispondeva all'esigenza di definire e condividere a livello nazionale di obiettivi quantitativi e standard qualitativi per garantire una minima omogeneità sul territorio nazionale dell'azione dei centri per l'impiego, cercando per questa via di prevenire le possibili differenziazioni legate al decentramento.

Il nodo, tuttavia, non è la contrapposizione tra centro e periferia quanto le competenze professionali messe in campo per offrire un moderno servizio di collocamento e ricollocazione. Del resto pare di capire che il personale a cui verranno affidare le funzioni di collocamento sarà sempre lo stesso e cioè gli attuali dipendenti dei centri per l'impiego a cui si aggiungerà personale di Isfol e Italia Lavoro.

Il progetto di Agenzia nazionale per l'occupazione si scontra, poi, con l'attribuzione alle Regioni e agli enti locali delle competenze in materia di gestione

del collocamento e più in generale delle politiche attive, mentre allo Stato residuano soltanto i compiti di definizione di principi fondamentali e un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento.

Alle Camere è in corso di approvazione una legge costituzionale che tocca anche il titolo V della Costituzione e in particolare l'art. 117, che ridefinisce proprio le materie di competenza statale e regionale e **la cui ultima versione approvata prevede proprio il ritorno allo Stato delle competenze in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, nonché dell'istruzione e formazione professionale**. Tuttavia, al momento, il disegno della Agenzia nazionale per l'occupazione dovrà tenere in considerazione l'attuale attribuzione di competenze e non le ipotizzate modifiche che consentirebbero di creare una Agenzia con pieni poteri su queste materie.

Il rischio quindi è che l'Agenzia nazionale per l'occupazione nasca “vecchia” e che la sua regolazione venga in breve tempo superata dalle novità in materia di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, richiedendo certamente una successiva ridefinizione. D'altra parte, scadendo ormai la delega, il Governo deve emanare il decreto attuativo anche senza il nuovo disegno costituzionale.

Questi elementi paiono essere dei limiti e degli ostacoli ad una efficace realizzazione della riforma dei servizi per l'impiego e dell'introduzione della nuova agenzia nazionale. D'altra parte esse non possono garantire, solo perché attuate, l'effettività delle moderne tutele nel mercato del lavoro, necessarie a seguito anche del Jobs Act. L'esperienza della Legge Biagi con riferimento in particolare alla creazione di sistemi regionali di servizi al lavoro basati sulla collaborazione tra pubblico e privato attraverso lo strumento dell'accreditamento mostra le grandi difficoltà di implementazioni delle novità in tale ambito. A 12 anni dall'entrata in vigore del decreto attuativo in materia di servizi per l'impiego **non sono state realizzate in modo diffuso effettive reti regionali di servizi al lavoro, né una reale cooperazione tra attori pubblici e privati** (anche dove sono così disegnate dalla normativa regionale, non sempre sono effettive, come per esempio in Emilia Romagna). **Non sembra pertanto facile superare tali difficoltà e ostacoli solo con il disegno di una nuova riforma dei servizi per l'impiego. Probabilmente soltanto con un cambio culturale e l'impegno di tutti gli attori coinvolti a realizzare concretamente il nuovo sistema, sarà forse possibile anche in Italia avere un sistema dei servizi per l'impiego che possa essere efficace nel supporto al reinserimento al lavoro attraverso l'incontro tra domande e offerta del lavoro e l'implementazione delle politiche attive del lavoro.**

Il destino dei sistemi regionali dei servizi al lavoro e il raccordo pubblico-privato

di Silvia Spattini

Riordinando la materia dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro, la l. delega n. 183/2014 prevede, tra gli altri criteri di delega, anche la «valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati [...] al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego» (art. 1, comma 4, lett. n).

Pure l'obiettivo del raccordo pubblico-privato nell'ottica dell'ottimizzazione e del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta del lavoro non è una novità nell'ordinamento italiano. Anche la legge Biagi (o meglio il d.lgs. n. 276/2003), tra le sue finalità (art. 3), dichiara l'obiettivo di «identificare le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro», per la cui realizzazione vengono stabiliti dei «principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali».

Poiché l'accreditamento regionale è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza regionale, **alle Regioni è attribuito il compito di intervenire con provvedimenti per istituire l'elenco regionale degli operatori e stabilire le modalità di tenuta dell'elenco, per definire le procedure di accreditamento, i requisiti per l'ottenimento dell'accreditamento e in particolare le forme di cooperazione fra servizi pubblici e privati.**

L'istituzione dei sistemi di accreditamento regionale per i servizi al lavoro aveva l'obiettivo di fornire alle Regioni uno strumento per l'attuazione delle competenze ad esse attribuite nella divisione di ruoli e funzioni tra Stato e Regioni, in particolare con riferimento: alla definizione di politiche per il lavoro e azioni dirette alla lotta alla disoccupazione; all'organizzazione dei servizi per l'impiego, ma anche al coordinamento e raccordo fra servizi pubblici e privati.

In questa prospettiva, **l'accreditamento (art. 7, d.lgs. n. 276/2003) è un provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono ad operatori pubblici e privati l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, consentendo anche l'utilizzo di risorse pubbliche (art. 2, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 276/2003).** Ciò presuppone una partecipazione attiva dei soggetti accreditati alla rete dei servizi per il mercato del lavoro, con particolare riferimento alle attività di incontro fra domanda e offerta. **La rete regionale di servizi per il mercato del lavoro risulta, quindi, composta da servizi pubblici per l'impiego e da operatori privati o altri attori pubblici ai quali sia preventivamente riconosciuta l'adeguatezza a erogare tali servizi. L'obiettivo è, da un lato, garantire ai lavoratori in cerca di occupazione e**

alle imprese un insieme di operatori qualificati tra cui compiere una scelta, **dall'altro, l'ottimizzazione delle risorse** pubbliche e private disponibili sul territorio. Infatti, **in un'ottica di complementarità, non devono necessariamente essere i servizi pubblici per l'impiego gli unici soggetti abilitati a gestire ed erogare le misure e le politiche del lavoro definite in sede di programmazione regionale, ma possono farlo anche gli operatori accreditati.** Il loro coinvolgimento può avvenire attraverso la costituzione di rapporti negoziali, nell'ambito dei quali l'attore pubblico è il committente dei servizi, ovvero altri strumenti di incentivazione economica per l'attuazione delle politiche pubbliche.

L'accREDITAMENTO rappresenta, quindi, un importante strumento diretto a garantire una buona offerta di servizi di qualità, operanti nella direzione indicata dagli indirizzi regionali di politica del lavoro, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta e prevenire e contrastare la disoccupazione di lungo periodo. Contemporaneamente, tale provvedimento può diventare il presupposto per l'implementazione da parte dei soggetti accreditati di specifiche attività e misure di politica del lavoro su incarico del pubblico mediante relativo finanziamento. Attraverso la disciplina normativa dell'accREDITAMENTO, le Regioni determinano le modalità e le opportunità di utilizzo dello stesso, sia per garantire servizi al lavoro aggiuntivi e complementari rispetto a quelli assicurati dal servizio pubblico, sia per affidare su base contrattuale a soggetti accreditati servizi al lavoro o parti di essi, realizzando per questa via il principio di sussidiarietà.

Il modello dei sistemi di accREDITAMENTO regionale per i servizi al lavoro non è mai veramente decollato. Le difficoltà dell'affermazione di tale strumento, tra le altre, sembrano essere prima l'inerzia e la reticenza, poi il ritardo delle Regioni nel regolamentare la materia, probabilmente anche a causa di una impreparazione culturale e di una presa di posizione ideologica, che identifica in tutto ciò che è "privato" un soggetto volto unicamente al profitto e non allo svolgimento di un servizio pubblico.

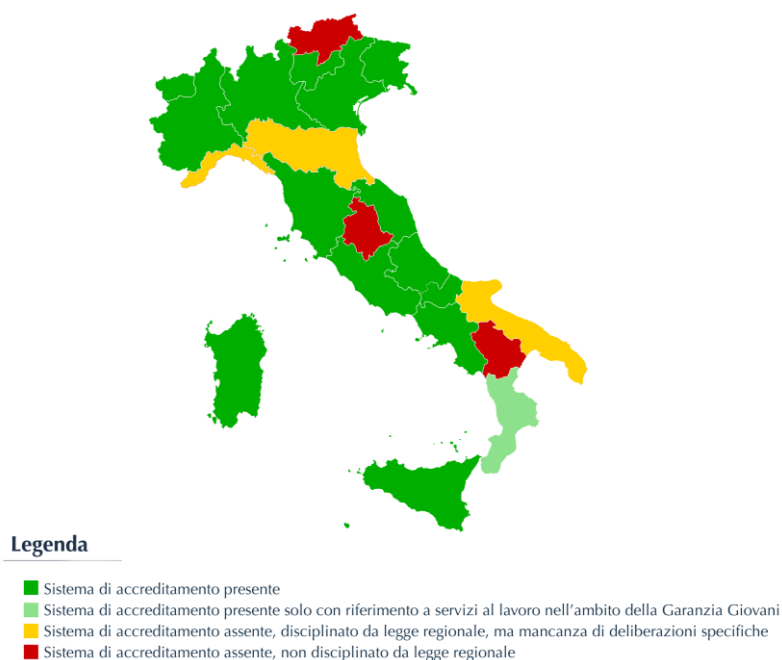
Ne sono un esempio alcune Regioni, tra le altre (Emilia Romagna, Marche e Toscana), che **assunsero un atteggiamento apertamente ostile,** in generale nei confronti della legge Biagi e, tra le altre materie, in particolare verso la definizione dei regimi di autorizzazione e accREDITAMENTO, tanto da promuovere ricorsi, rigettati, davanti alla Corte costituzionale (sentenza C. cost. n. 50/2005). Nonostante ciò, la Regione Emilia Romagna fu tra le prime a legiferare (l.r. n. 17/2005), anche sugli accREDITAMENTI, **ribadendo però la centralità del ruolo del pubblico nei servizi per l'impiego** e specificando che i soggetti accreditati possono intervenire soltanto «in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province». Nonostante questo e il disegno di una rete di servizi pubblici e privati secondo l'idea della legge Biagi, l'Emilia Romagna rimane una delle poche Regioni senza un sistema di accREDITAMENTO. I provvedimenti regionali di Toscana e Marche, difendendo più strenuamente la posizione e il ruolo del servizio pubblico, tendono ad escludere dal sistema regionale dei servizi per l'impiego i soggetti accreditati e prevedono che le Province possano affidare servizi al lavoro ai soggetti accreditati quando, oltre a provarne l'economicità, sia motivato il ricorso per «impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare» (Marche) ovvero per l'«impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi» (Toscana).

Nonostante questa posizione, a differenza dell'Emilia Romagna, la Toscana è stata una delle prime Regioni a dotarsi di un sistema regionale di accreditamento per i servizi al lavoro e più recentemente anche le Marche hanno implementato il sistema.

A conferma della difficile affermazione del modello delle reti di servizi regionali basate sull'accREDITAMENTO è il fatto che **nel 2010**, a ben 7 anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, **soltanto in 4 Regioni** (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto) **era operativo il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro e attivo il relativo elenco regionale. Nelle restanti Regioni non esisteva nessun sistema di accreditamento.** Nel dettaglio, in 7 Regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige) il sistema di accreditamento era definito nella normativa regionale, senza tuttavia essere stato implementato attraverso deliberazioni apposite. Nelle restanti 9 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta) la normativa regionale non conteneva nessun riferimento agli accreditamenti.

Nel 2015 la situazione è decisamente modificata: nella maggior parte delle Regioni (14) (si veda mappa dell'operatività dei sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro)

Figura 1



è ora presente un sistema di accreditamento (v. figura 1). Tuttavia, l'esistenza di una regolazione regionale e di un elenco attivo non sono garanzia di piena operatività ed di efficienza del sistema (v. figura 2). In Calabria è stato attivato tale sistema, ma è relativo esclusivamente alla erogazione di servizi nell'ambito del programma Garanzia Giovani. In 3 Regioni – Emilia Romagna, Liguria e Puglia – i sistemi di accreditamento sono

definiti all'interno di una legge regionale, ma non sono state approvate le deliberazioni per l'effettiva attuazione del sistema. In altre 3 Regioni (o Province autonome) – Basilicata, Bolzano e Umbria – non esistono ancora nemmeno riferimenti al sistema di accreditamento all'interno della normativa regionale. **Occorre sottolineare che proprio la necessità di accreditare operatori per l'attuazione del programma Garanzia Giovani ha spinto molte Regioni a regolamentare il regime di accreditamento regionale ovvero a implementarlo e renderlo del tutto operativo. Non a caso Calabria, Lazio, Trento, Valle D'Aosta hanno disciplinato la materia del 2014 e la Sicilia nel 2015.**

Dalla analisi delle normative regionali (si vedano, *infra*, le schede per ciascuna Regione), emergono le criticità dell'affermazione e del funzionamento dei sistemi di

Figura 2



accreditamento e conseguentemente dei sistemi regionali dei servizi al lavoro e del raccordo pubblico-privato, con le relative ripercussioni sul funzionamento del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In generale, le leggi regionali individuano i sistemi regionali dei servizi al lavoro come composti dalle strutture delle Province (centri per l'impiego) e dai soggetti (pubblici e privati) accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro. È interessante notare che vengono definiti in questo modo **anche** i sistemi regionali dei servizi al lavoro delle **Regioni** – quali Emilia

Romagna, Liguria, Puglia – **che non hanno poi attuato i regimi di accreditamento**, quindi di fatto non concretizzando quando da esse stesse disciplinato.

Nella definizione delle reti regionali dei servizi al lavoro, le Regioni tendenzialmente riservano ai servizi pubblici per l'impiego alcune funzioni quali **la certificazione dello stato di disoccupazione, gli avviamenti alla pubblica amministrazione, il collocamento obbligatorio dei disabili, il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.**

Con riferimento, invece, ai servizi accreditabili sono in generale individuati come tali: accoglienza e informazioni; orientamento; facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; percorsi di accompagnamento al lavoro; servizi per le imprese; altri servizi specialistici complementari ai servizi offerti dal servizio pubblico.

L'analisi della normativa fa emergere alcune **criticità** dei sistemi di accreditamento come concepiti dalle Regioni. **I requisiti per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO paiono improntati ad una eccessiva burocratizzazione**, al dettaglio e alla forma, **non focalizzandosi invece sulla verifica sostanziale delle qualità dei servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditabili.** Anche questo aspetto si rivela una concausa della scarsa efficacia dello strumento dell'accREDITAMENTO.

Con riferimento, poi, all'erogazione dei servizi ai lavoratori da parte dei soggetti accreditati (v. figura 2), essa risulta tendenzialmente più agevole laddove i lavoratori posso scegliere il servizio a cui rivolgersi (CPI o soggetto accreditato) per l'accoglienza e informazioni (ovvero informazioni preliminari sulla base delle esigenze manifestate), ma anche per la profilazione. **L'operatività dei servizi accreditati risulta più limitata nell'ambito di sistemi in cui il contatto tra soggetti accreditati e lavoratori o l'erogazione di politiche del lavoro è mediato dai CPI che inviano ai soggetti accreditati i lavoratori successivamente alla profilazione. Più critica la situazione in altre Regioni, dove prevale nettamente il ruolo dei servizi pubblici e limitati sono i servizi erogati dai servizi accreditati. Esistono, poi, Regioni che hanno attivato soltanto recentemente i sistemi di accreditamento e per le quali è più difficile comprendere il livello di operatività degli operatori accreditati. Infine, con riferimento alle Regioni che non hanno attivato il sistema di accreditamento, non è possibile parlare di operatività di soggetti accreditati, anche se le Regioni affidano a soggetti terzi l'erogazione di servizi e politiche del lavoro per i lavoratori disoccupati.**

Rispetto a tale procedura e provvedimento regionale, ora la delega prevede espressamente, anche, **la definizione di criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione** (o forse più correttamente ri-definizione, dal momento che criteri di questo tipo sono stabiliti dal d.lgs. n. 276/2003) **dei soggetti** che operano sul mercato del lavoro per cui ci si deve attendere un intervento non solo sui sistemi di autorizzazione delle agenzie per il lavoro, ma anche sui criteri di accreditamento. Mentre non ci sono perplessità sul versante delle autorizzazioni di competenza statale, **emergono invece dubbi in caso di intervento sui sistemi di accreditamento, soprattutto se si intende intervenire con la definizione di criteri per il riconoscimento di accreditamenti regionali, poiché tale provvedimento è attualmente di esclusiva competenza regionale.** Ancora una volta, questo non solleverebbe problemi se tale intervento avvenisse a seguito di una diversa attribuzione di competenze in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, così come pare delinearsi nell'ambito della legge costituzionale in approvazione alle Camere.

Schede regionali

Abruzzo

di Roberta Monte

La Regione Abruzzo in materia di accreditamento al lavoro ha originariamente approvato in Giunta regionale la d.G.R. n. 1057 del 29 dicembre 2010, recante *D.Lgs.vo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”*. Approvazione del documento denominato *“Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Abruzzo”*.

L’allegato A a tale delibera definisce le «disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro». Sono poi specificatamente dettagliate tutte le aree di intervento e le modalità per potervi accedere.

Ancora, ai fini dell’accreditamento, la Regione Abruzzo dispone la dotazione della Carta dei servizi, entro sei mesi dal rilascio dell’accreditamento, in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché i diritti e doveri dell’utente e le procedure di reclamo e controllo. In caso di mancata dotazione gli organi competenti procedono alla revoca dell’accreditamento e la contestuale cancellazione dall’Elenco dei soggetti accreditati.

Nel 2012 la Regione ha introdotto modifiche ed integrazioni parziali alla normativa vigente mediante l’approvazione della d.G.R. n. 155 del 12 marzo 2012 recante *Modifiche ed integrazioni alla DGR N. 1057/2010*.

Normativa regionale di riferimento	• d.G.R. n. 157 del 24 febbraio 2006 • d.G.R. n. 1057 del 29 dicembre 2010 • d.G.R. n. 155 del 12 marzo 2012
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell’elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=agenzieAccreditate&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=bancheda5
Definizione di accreditamento e/o servizi al lavoro	L’accreditamento è finalizzato ad introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell’ambito dell’erogazione dei servizi al lavoro e del sistema dei servizi per il lavoro, fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., ed in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema regionale integrato dei servizi al lavoro

	Il Sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai sistemi provinciali, a loro volta costituiti dalle strutture territoriali pubbliche e da strutture private autorizzate o accreditate
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I centri per l'impiego sono competenti per: • compiere le operazioni di dichiarazione, inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi al lavoratore • gestire la scheda anagrafica e la scheda professionale del lavoratore • riconosce la qualifica professionale al lavoratore secondo le modalità previste dalle normative nazionali e regionali • assegnare al lavoratore la classe e la specifica di appartenenza, secondo le indicazioni dell'allegato D del d.m. 30 maggio 2001 e le qualifiche individuate con deliberazioni della Giunta regionale • ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego • svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali
Soggetti accreditabili	Possono richiedere l'accreditamento i seguenti soggetti: • soggetti costituiti nella forma di società di capitali o di cooperative e loro consorzi • le università e le fondazioni universitarie • le camere di commercio • le scuole secondarie superiori • le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro • le associazioni riconosciute • gli enti bilaterali A seguito dell'approvazione della d.G.R. n. 155/2012 si è ampliata la portata dei soggetti integrando anche quelli a seguire: • i patronati • le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; • la Fondazione lavoro istituita dall'ordine dei consulenti del lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 2, e s.m.i., attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione
Requisiti per l'accreditamento	Per l'iscrizione nell'elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari: • per quanto riguarda i soggetti nella forma di società di capitali o di cooperative e loro consorzi acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro • lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università e delle scuole secondarie superiori deve prevedere anche se in via non esclusiva un riferimento alle attività di servizio per cui si richiede l'accreditamento • l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un

	revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento dell'elenco dei soggetti accreditati • assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere oggetto a procedure concorsuali) • rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale • rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili • rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza devono sussistere assenza di condanne penali e assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione Ancora, per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali: • sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo • esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accredimento in locali: 1. distinti da quelli di altri soggetti 2. conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza 3. conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza 4. conformi alla normativa in materia di accessibilità per disabili. In caso di mancata conformità è richiesta la disponibilità ad erogare il servizio nel territorio provinciale in cui è ubicato il locale non conforme, in locali conformi, presso altro operatore accreditato al servizio per il lavoro o, in accordo, presso il centro per l'impiego territorialmente competente 5. attrezzi con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza 6. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali • apertura al pubblico in orario di ufficio delle attività per le quali viene richiesto l'accredimento • disponibilità in ciascuna unità operativa di: 1. attrezzatura d'ufficio idonea 2. collegamenti telematici idonei interconnessi alla Borsa lavoro Abruzzo • indicazione visibile dall'esterno e dall'interno di: 1. estremi del provvedimento d'iscrizione dell'Elenco regionale 2. del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti 3. dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti	L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree:

accreditati	• accesso e informazione: - informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso - informazione e invio ad altri enti territoriali - informazioni sul mercato del lavoro e opportunità occupazionali - garantire accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni • analisi del caso individuale (<i>profiling</i>): - colloquio individuale finalizzato alla costruzione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro • definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo - consulenza in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso - accesso a percorsi di formazione, a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo - tutor individuale • mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro - raccolta e diffusione CV - ricerca e segnalazione delle <i>vacancies</i> - preselezione, verifica, disponibilità e gestione del contatto - definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo - supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale
--------------------	--

Basilicata

di Diana Larenza

Il Regione Basilicata non ha istituito un sistema di accreditamento per i servizi al lavoro. Nella d.G.R. n. 1332/2008, viene sottolineato il ruolo centrale dei “servizi competenti” pubblici, accennando soltanto, ma senza ulteriori riferimenti, alla possibilità di abilitare a svolgere attività di «mediazione, preselezione e selezione per le assunzioni e di supporto alla ricollocazione professionale» «i soggetti in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento».

Normativa regionale di riferimento	d.G.R. n. 1332 dell'8 agosto 2008
Operatività del sistema di accreditamento	No
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	Elenco non esistente
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Non definiti
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Sono riconosciuti come “servizi competenti” relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, si intendono esclusivamente i servizi pubblici per l'impiego
Soggetti accreditabili	Non definiti
Requisiti per l'accreditamento	Non definiti
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Non definiti

Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano non ha regolamentato il sistema degli accreditamenti per i servizi al lavoro.

Calabria

di Agnese Moriconi

La Regione Calabria ha adottato la prima disciplina regionale per l'accreditamento degli operatori per l'erogazione dei servizi per il lavoro solo a partire dal mese di luglio 2014 ed in relazione all'attuazione del programma Garanzia Giovani.

Infatti, la d.G.R. n. 315 del 28 luglio 2014 ha normato i criteri per l'accesso all'albo degli accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria, adeguandosi a quanto previsto ai sensi della l. n. 30/2003 ed dell'art. 7 de d.lgs. n. 276/2003.

In attuazione della sopracitata delibera regionale, il decreto n. 11612 del 1° ottobre 2014 ha aperto i termini per la presentazione delle domande di accreditamento e ammissione all'elenco regionale per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.

Successivamente, la d.G.R. n. 315/2014, che disciplinava l'accreditamento con esclusivo riferimento al servizio di "Accompagnamento al lavoro" (misura 3) nell'ambito del programma Garanzia Giovani, è stata integralmente sostituita dalla d.G.R. n. 41 del 27 febbraio 2015 che ne ha, peraltro, esteso l'ambito di applicazione, includendo tra i servizi erogabili dagli enti accreditati anche l'"Accoglienza, presa in carico, orientamento" (misura 1-B) e l'"Orientamento specialistico o di II livello" (misura 1-C).

Il sistema di accreditamento della Regione Calabria, che rimane strettamente connesso al programma Garanzia Giovani anche con riferimento alla durata, ha carattere sperimentale ed i soggetti accreditati si affiancano agli operatori pubblici. I primi, infatti, coadiuvano i CPI nella fase di erogazione dei servizi.

In considerazione dell'implementazione del sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro contestualmente all'attuazione del programma Garanzia Giovani, la Regione, con d.G.R. n. 15653 del 15 dicembre 2014, ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso ai contributi per l'adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che intendono aderire all'albo degli accreditati. La finalità perseguita dalla Regione è garantire l'applicazione del programma di Garanzia Giovani su tutto il territorio regionale nonché favorire la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra i servizi offerti e la domanda dei soggetti in cerca di occupazione o di ricollocazione nel mercato del lavoro.

Tra gli adempimenti obbligatori in capo ai soggetti accreditati si collocano la connessione al Sistema informativo regionale e, a pena di revoca dell'accreditamento, la comunicazione dei dati necessari per il monitoraggio alla competente struttura regionale.

Inoltre, con il d.D.G. n. 1739 del 9 marzo 2015 è stato approvato l'avviso pubblico emanato per l'attuazione delle sopracitate misure nonché di quelle relative all'"Accompagnamento al lavoro" (misura 3) ed alla "Mobilità professionale transnazionale e territoriale" (misura 8). I soggetti accreditati potranno presentare la

propria candidatura, però, solo con riferimento all'accompagnamento al lavoro, posto che l'erogazione dei servizi per la mobilità professionale transnazionale e territoriale è demandata esclusivamente agli operatori EURES e, solo su eventuale successiva delibera regionale, ai soggetti promotori previsti dalla normativa regionale sui tirocini.

Dall'emanazione dei primi decreti sull'accreditamento ad oggi sono stati approvati 5 avvisi pubblici contenenti gli elenchi regionali dei soggetti accreditati (l'ultimo avviso pubblicato è la d.G.R. n. 4871 del 21 maggio 2015).

Normativa regionale di riferimento	• d.G.R. n. 315 del 28 luglio 2014 • decreto n. 11612 del 1° ottobre 2014 • d.G.R. n. 15653 del 15 dicembre 2014 • d.G.R. n. 155 del 2 maggio 2014 • d.G.R. n. 21 del 5 febbraio 2015 • d.G.R. n. 41 del 27 febbraio 2015 • d.D.R. n. 2395 del 23 marzo 2015 • d.D.G. n. 1739 del 9 marzo 2015 • d.G.R. n. 4871 del 21 maggio 2015 (5° elenco pubblicato)
Operatività del sistema di accreditamento	Si, con esclusivo riferimento all'attuazione delle attività connesse a Garanzia Giovani
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.calabria.it/formazioneelavoro/allegati/decreti/2015/maggio/decreto_n.4871_del_21.05.2015/allegato_al_decreto_n.4871_del_21_maggio_2015.pdf L'elenco, allegato al decreto n. 4871 del 21 maggio 2015, non può essere considerato definitivo ma dovrà essere aggiornato a seguito di eventuali nuovi accreditamenti
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Con l'istituzione del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro per l'erogazione dei servizi per il programma Garanzia Giovani, la Regione riconosce a un operatore pubblico o privato l'idoneità ad erogare detti servizi, partecipando al sistema regionale dei servizi per l'impiego
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I servizi pubblici ed i soggetti privati accreditati cooperano nello svolgimento di tutte le attività collegate ai servizi per il lavoro
Soggetti accreditabili	• società di capitali, società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche • agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all'attività di somministrazione e intermediazione ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 settembre 2007, n. 276 • Comuni e Unioni dei Comuni • università e consorzi universitari • Camere di Commercio e loro società speciali • scuole secondarie superiori • associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate,

	nonché dei propri patronati • associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che a queste fanno riferimento • enti bilaterali • Fondazione lavoro istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, attraverso i consulenti delegati all'esercizio dell'intermediazione ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 2, e s.m.i.
Requisiti per l'accREDITamento	• capitale sociale versato non inferiore ad € 20.000 (per le società di capitali, le società cooperative ed i consorzi), patrimonio netto pari ad almeno 20.000 euro (per le cooperative) • oggetto sociale: deve prevedere un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITamento, anche se in maniera non esclusiva (sono esclusi da questo requisito Comuni, università, scuole secondarie, CCIA, scuole secondarie superiori) • bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili (ad esclusione dei soggetti pubblici. Per i soggetti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accREDITati)
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accREDITati	• accoglienza ed informazione sul programma (misura 1-A) • accoglienza, presa in carico, orientamento (misura 1-B) • orientamento specialistico o di II livello (misura 1-C) • accompagnamento al lavoro (misura 3)
Note	Il sistema di accREDITamento regionale è stato implementato con esclusivo riferimento all'attuazione del programma Garanzia Giovani

Campania

di Pietro Rizzi

La Regione Campania, in modo particolare con il d.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013, ha messo a punto il proprio modello di accreditamento per servizi al lavoro, modificando le modalità precedentemente previste. Gli obiettivi alla base della nuova normativa regionale sono i seguenti: l'integrazione nel sistema dell'accREDITamento regionale dei sistemi della istruzione e formazione professionale e del sistema dei servizi per il lavoro; l'integrazione nei sistemi di valutazione di strumenti di accREDITamento (valutazione degli operatori) e di strumenti di premialità sulla base di specifici criteri di valutazione dei comportamenti dei soggetti accREDITati e di specifici indicatori di qualità dei processi e dei servizi realizzati; la qualificazione del sistema di accREDITamento in funzione dello sviluppo dei rapporti di cooperazione e collaborazione tra i soggetti della rete; l'efficienza e l'efficacia delle procedure di accREDITamento con l'adozione di procedimenti per quanto possibile semplificati.

Dopo un avvio complesso e apparentemente poco proficuo, il sistema di accREDITamento appare ora del tutto funzionante e trasparente. A questo riguardo il sito dedicato presenta in maniera chiara la normativa di riferimento, spiega il metodo di accREDITamento e rende il mezzo informatico l'unico strumento attraverso il quale presentare la domanda. È inoltre presente il database dei soggetti accREDITati e anche di quelli che pur non essendolo attualmente lo sono stati o sono provvisoriamente sospesi.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 14 del 24 novembre 2009 • regolamento regionale n. 8/2010 • regolamento regionale n. 9/2010 • d.G.R. n. 315 del 21 giugno 2011 • d.G.R. n. 195 del 23 aprile 2012 • d.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013
Operatività del sistema di accREDITamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accREDITati	http://www.accreditaMento.regione.campania.it/AccreditaMento/elencoRegionaleBO.do?method=showElencoReg&voceMenu2LivelloSelected=ENT_REG&voceMenu0LivelloSelected=PUB_ER
Definizione di accREDITamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione Per servizi per il lavoro s'intendono: i sistemi di incontro, somministrazione, intermediazione, selezione tra domanda e offerta di lavoro e le attività, individuali o collettive, di natura informativa, formativa e di consulenza dirette a sostenere i percorsi personali di

	formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale (d.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013)
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Ai servizi pubblici per l'impiego sono riservate le seguenti funzioni/attività di: accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione e di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie
Soggetti accreditabili	All'accREDITamento sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime Ai fini dell'erogazione dei servizi per il lavoro riguardanti la somministrazione di lavoro, l'intermediazione di lavoro, la ricerca e selezione del personale, il supporto alla ricollocazione professionale, le strutture pubbliche e private richiedenti l'accREDITamento devono essere abilitate con autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania, attraverso l'ARLAS, ai sensi della l.r. n. 14/2009, o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
Requisiti per l'accREDITamento	I requisiti specifici sono contenuti nell'allegato C (specifiche dei requisiti) del modello operativo di accREDITamento contenuto nel d.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013 Requisiti giuridici • ai fini del rilascio dell'accREDITamento sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime • i soggetti che presentano domanda di accREDITamento, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere nell'oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento all'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'accREDITamento • è necessario che i soggetti rispettino le seguenti condizioni: assenza di stato di fallimento; assenza di liquidazione coatta; assenza di concordato preventivo; assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate; rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale; rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti; rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (l. 12 marzo 1999, n. 68, art. 17) Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti È richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: • l'assenza di condanne penali, anche non definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale

	• l'assenza di procedimento penale pendente in relazione ad uno dei reati di cui al punto precedente • l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della l. 31 maggio 1965, n. 575, o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e s.m. • l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente. A carico del soggetto richiedente non devono essere state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi per i quali deve esserne dichiarata l'assenza Sistema di gestione della qualità Se non già posseduto al momento dell'accreditamento, il soggetto richiedente dovrà essere in possesso, entro un anno dalla data di rilascio dell'accreditamento, di: • un Sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 • un Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del d.lgs. n. 81/2009 e s.m.i. Al momento dell'accreditamento il soggetto richiedente dovrà essere in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza dei dati (DPS) Requisiti strutturali • per i servizi di istruzione, formazione professionale ed orientamento l'operatore deve dotarsi di almeno una sede operativa ad uso esclusivo ubicata nel territorio della Regione Campania • per i servizi per il lavoro l'operatore, salvo i casi in cui sia accreditato anche per i servizi dell'istruzione e formazione professionale, deve dotarsi di almeno due sedi operative ubicate in due diverse province della Regione Campania • i locali delle sedi e delle sedi operative in cui sono erogati i servizi devono essere conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili • gli spazi devono essere idonei alla fruizione dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo • ogni sede operativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio Affidabilità economico-finanziaria del soggetto • il soggetto richiedente deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione • il soggetto richiedente (ad eccezione degli enti pubblici) deve garantire la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e la polizza assicurativa per responsabilità civile del
--	---

	personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività legate ai servizi erogati, nel rispetto della normativa nazionale regionale vigente Requisiti professionali il soggetto richiedente deve dimostrare il possesso e la disponibilità, in termini di risorse professionali che compongono il personale, delle capacità di governo, di processo e di prodotto delle attività di erogazione dei servizi oggetto di accreditamento. Queste capacità possono essere garantite anche da competenze acquisite per vie informali, cumulate nella stessa persona, utilizzate da più sedi e impegnate con tipologie di rapporti di lavoro diverse e con prestazioni anche part-time
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Per attività di servizi per il lavoro s'intendono e i sistemi di incontro, somministrazione, intermediazione, selezione tra domanda e offerta di lavoro e le attività, individuali o collettive, di natura informativa, formativa e di consulenza dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale

Emilia Romagna

di Carlotta Piovesan

La Regione Emilia Romagna ha disciplinato il funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro con la l.r. n. 17/2005 e previsto il sistema di accreditamento, attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di disciplinare i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati; nonché prevedendo che i requisiti dovessero riferirsi alle competenze professionali, alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti.

Nonostante ciò, la Regione Emilia Romagna non ha emesso nessuna deliberazione che definisca nel dettaglio il regime di accreditamento, per cui il sistema risulta non operativo.

Normativa regionale di riferimento	l.r. n. 17 del 1° agosto 2005
Operatività del sistema di accreditamento	No
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	Elenco non esistente
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	La legge regionale definisce il sistema regionale dei servizi per il lavoro è come composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, benché, come detto, non sia stato attivato il sistema di accreditamenti e, quindi, non esistano soggetti accreditati
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	In base all'art. 32 della l.r. n. 17/2005, le Province esercitano in via esclusiva le funzioni del collocamento; dell'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione; il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione; il collocamento mirato; il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative: all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'art. 9-bis del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 (<i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale</i>) convertito, con modificazioni, dalla l. 28

	novembre 1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla l. n. 142/2001 • alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'art. 21 della l. 29 aprile 1949, n. 264 (<i>Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati</i>) • alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5, d.lgs. n. 181/2000 • alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro Le Province sono competenti per le comunicazioni relative: • alle assunzioni, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4 del d.lgs. n. 181/2000, da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro • ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996 convertito dalla l. n. 608/1996
Soggetti accreditabili	Non definiti
Requisiti per l'accREDITamento	Non definiti
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Non definiti

Friuli Venezia Giulia

di Diana Larenza

In Friuli Venezia Giulia l'accreditamento per l'erogazione dei servizi al lavoro è previsto dall'art. 24 della l.r. n. 18/2005.

Il sistema è stato attuato con il regolamento regionale n. 72/2009, che disciplina le procedure di accreditamento e le caratteristiche inerenti i soggetti che intendano candidarsi alla fornitura di servizi al lavoro: requisiti minimi riguardanti la struttura giuridica e la situazione economica; capacità gestionali e logistiche; competenze professionali.

Una volta verificato il possesso dei requisiti di legge, i soggetti accreditati vengono iscritti nell'apposito Elenco regionale, disponibile *online* sul sito della Regione.

L'accreditamento è, tuttavia, solo il requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento di funzioni specifiche a sostegno e a completamento di quelle già svolte attraverso i centri pubblici per l'impiego attraverso successivi atti.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 18 del 9 agosto 2005 • d.P.Reg. n. 072/Pres del 20 marzo 2009
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA32/allegati/ELENCO_REGIONALE_ACCREDITATI.pdf
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	• il sistema regionale dei servizi per l'impiego è composto dalle Province e dai soggetti pubblici e privati accreditati. Le Province promuovono la costruzione di reti di servizio con i soggetti pubblici e privati che operano nel loro territorio • l'accreditamento è il requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione o delle Province, del compito di svolgere funzioni specifiche a sostegno e a completamento di quelle già svolte attraverso i centri pubblici per l'impiego (CPI), gestiti dalle Amministrazioni provinciali (v. voce della tabella, <i>Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati</i>)
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Sono riservati al servizio pubblico per l'impiego: • la certificazione dello stato di disoccupazione, • il collocamento mirato dei soggetti disabili, • il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie • l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
Soggetti accreditabili	Soggetti costituiti sotto forma di società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative o società di persone, in

	possesso dei requisiti sotto indicati.
Requisiti per l'accreditamento	Requisiti giuridici e finanziari: • acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro • previsione nello statuto, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, di almeno una delle seguenti attività: 1) somministrazione di lavoro 2) intermediazione 3) ricerca e selezione di personale 4) supporto alla ricollocazione professionale • nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da rendere conoscibili tutti i dati economici-gestionali specifici • mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni • rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale • rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili • rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: 1) assenza di condanne penali, anche non definitive
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	• orientamento al lavoro • incontro tra domanda e offerta di lavoro • prevenzione della disoccupazione di lunga durata • promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati • sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori • supporto alla ricollocazione professionale • monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro

Lazio

di Francesca Brudaglio

La Regione Lazio ha regolamentato per la prima volta l'accreditamento degli operatori per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel mese di aprile 2014, in relazione all'attuazione del programma Garanzia Giovani.

Con la d.G.R. 17 aprile 2014, n. 198 e la direttiva per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro nella Regione Lazio ha normato i criteri necessari per avere accesso all'albo degli accreditati, adeguandosi a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003.

Gli operatori accreditati e iscritti nell'elenco regionale, insieme ai servizi pubblici per l'impiego, costituiscono il Sistema regionale dei servizi per il lavoro.

Attraverso l'istituto dell'accreditamento la Regione riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio le prestazioni di servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. I servizi sono erogati dagli operatori accreditati, dotati di personale qualificato con competenze specifiche per ciascun servizio: sono infatti definiti i requisiti richiesti al personale addetto all'espletamento dei servizi.

La procedura di accreditamento si articola in cinque fasi (registrazione e autenticazione dell'operatore sul sito; presentazione telematica della domanda di accreditamento e relativa documentazione; istruttoria documentale; rilascio del provvedimento di accreditamento; controlli) ciascuna delle quali è definita puntualmente nella d.G.R. n. 198/2014 al capo III, art. 10-12.

Normativa regionale di riferimento	• d.G.R. 17 aprile 2014, n. 198 • determinazione 17 aprile 2014, n. G05903 • determinazione 31 luglio 2014, n. G11139 • determinazione 23 dicembre 2014, n. G18860 • direttiva per l'accreditamento dei servizi per il lavoro nella Regione Lazio (allegato A della determinazione 17 aprile 2014, n. 148)
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	L'elenco dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro è contenuto nella deliberazione 31 luglio 2014, n. G11139 (http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessorato_lavoro/tbl_att_amm/G11139_31_07_2014.pdf) L'iscrizione nelle sezioni dell'elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui alla d.G.R. n. 198/2014

Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Il Sistema dei servizi per il lavoro è definito come fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accreditati Sono invece definiti definiscono “servizi per il lavoro”, i servizi erogati da enti pubblici o da operatori accreditati le cui prestazioni favoriscono l'inserimento lavorativo di soggetti inoccupati o disoccupati
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I servizi pubblici e i soggetti privati accreditati cooperano nello svolgimento di tutte le attività collegate ai servizi per il lavoro
Soggetti accreditabili	• soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi • agenzie private del lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. • università, con esclusione di quelle telematiche ed i consorzi universitari • fondazioni ITS • scuole secondarie di secondo grado • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro aziende speciali • associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da essi controllate • associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionali aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività: tutela del lavoro, assistenza e promozione delle attività imprenditoriali, progettazione e erogazione di percorsi formativi e di alternanza, tutela della disabilità, promozione sociale, volontariato • enti bilaterali • comuni in forma singola o associata • Fondazione lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, a norma dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. • soggetti accreditati a norma della d.G.R. n. 968/2007 e s.m.i. • istituti di patronato istituiti ai sensi della l. n. 152/2001 Sono accreditati di diritto i CPI, le Università (escluse quelle telematiche e i consorzi universitari), le fondazioni ITS, le scuole secondarie di secondo grado per i servizi di: accoglienza e prima informazione; orientamento di primo livello; orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro. Per gli stessi servizi, ove richiesto, sono accreditati di diritto anche i Comuni in forma singola o associata
Requisiti per l'accREDITamento	I soggetti che intendono richiedere l'accREDITamento, alla data di presentazione della domanda devono possedere una serie di requisiti di carattere generale, giuridico-finanziario, strutturale e professionale Nello specifico, i requisiti generali di ammissibilità prevedono che: • le società di capitali, cooperative ed i loro consorzi; le Agenzie

	private del lavoro, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le loro associazioni territoriali e le società di servizi da esse controllate; le associazioni in possesso di riconoscimenti istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetti una delle specifiche attività indicate all'art. 3, comma 2, lett. <i>h</i>; gli enti bilaterali; gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. n. 152/2001 e le aziende speciali delle CCIAA siano costituite da almeno un anno • le società di capitali, cooperative ed i loro consorzi; le Agenzie private del lavoro, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le loro associazioni territoriali e le società di servizi da esse controllate; le associazioni in possesso di riconoscimenti istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetti una delle specifiche attività indicate all'art. 3, comma 2, lett. <i>h</i>; gli enti bilaterali; i soggetti accreditati a norma della d.G.R. n. 968/2007 e s.m.i.; gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. n. 152/2001 e le aziende della CCIAA devono: possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutte le aree funzionali dei servizi per il lavoro (accoglienza e prima informazione, orientamento di primo livello e specialistico, incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro); possedere documentata esperienza almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro specialistici facoltativi (<i>tutorship</i> in funzione della collocazione professionale, orientamento mirato alla formazione non generalista e percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato; servizi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate e con disabilità; servizi per l'avviamento a un'iniziativa imprenditoriale o a un'esperienza di lavoro o formazione in mobilità anche all'estero) per i quali, eventualmente, si richieda l'accreditamento • tutti i soggetti idonei a richiedere l'accreditamento devono possedere un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi e una casella e-mail ufficiale I soggetti in possesso di tali requisiti generali, devono inoltre possedere e dimostrare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di carattere giuridico-finanziario: • per le società di capitali, cooperative ed i loro consorzi, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le loro associazioni territoriali e le società di servizi da esse controllate; le associazioni in possesso di riconoscimenti istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetti una delle specifiche attività indicate all'art. 3, comma 2, lett. <i>h</i>; gli enti bilaterali; i soggetti accreditati a norma della d.G.R. n. 968/2007 e s.m.i.; gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. n. 152/2001 e le aziende della CCIAA è necessaria l'indicazione nello Statuto di un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento è richiesto un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili, qualora costituiti nella forma di società di capitali • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento, qualora costituiti nelle forme societarie, è necessaria l'assenza
--	---

	di procedure concorsuali in corso o l'assenza di procedure per la dichiarazione delle stesse • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento è prevista l'applicazione per il proprio personale dipendente di un CCNL, territoriale o aziendale, salvo quanto previsto al punto successivo • per le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da esse controllate, per quanto concerne trattamento economico e condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un CCNL, è richiesto che applichino quegli atti che disciplinano istituti contrattuali aventi valore equivalente ad accordi e a contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative • tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento devono essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili • tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento devono rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti idonei a richiedere l'accreditamento è richiesta l'assenza: di condanne penali; di misure di prevenzione disposte ai sensi della l. n. 646/1982 o ai sensi del d.lgs. n. 159/2011; di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi Per richiedere l'accreditamento sono inoltre previsti dei requisiti strutturali: i soggetti devono avere la disponibilità di una o più sedi operative nel territorio della Regione rispondenti a precise caratteristiche. Nello specifico, tutte le sedi operative devono: • essere conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente • essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro • essere conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone disabili. In caso di mancata conformità il soggetto è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo redatto in conformità alla normativa vigente a pena sospensione dell'accreditamento • garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici • garantire l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali • garantire l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali: degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale, della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico, dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa, del logo della Regione Lazio Ogni sede operativa deve inoltre disporre di: • una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di
--	---

	postazioni informatiche. In caso contrario, il soggetto è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo redatto in conformità alla normativa vigente, a pena di sospensione dell'accreditamento • un locale dotato di postazioni informatiche collegate alla rete internet • un ufficio per colloqui individuali che garantisca la privacy ai sensi della normativa vigente egli utenti durante i colloqui medesimi Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d.G.R. n. 198/2014, non sono tenuti a dimostrare i requisiti relativi alle sedi operative illustrati i soggetti accreditati in via definitiva per l'ambito <i>Orientamento</i> ai sensi della d.G.R. n. 968/2007 e s.m.i, per le sedi operative accreditate e le Università, le fondazioni ITS, le scuole secondarie di secondo grado, i Comuni in forma singola o associata ai sensi della d.G.R. n. 198/2014 Sono infine stabiliti precisi requisiti professionali: le figure attive presso gli operatori accreditati devono possedere competenze e capacità che consentano di erogare servizi: • responsabile organizzativo (RO). È richiesto il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzativa, oppure il diploma di laurea triennale e almeno 2 anni di esperienza lavorativa, oppure titolo di studio secondario superiore e almeno 5 anni di esperienza lavorativa nonché l'aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta, per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi • operatore del mercato del lavoro (OML). È richiesto diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o diploma di laurea triennale e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata presso unità organizzative o aziendali nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni previste, oppure titolo di studio secondario e almeno due anni di esperienza lavorativa nonché l'aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta, per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi • operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS). È richiesto diploma di laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica, o diploma di laurea triennale e almeno 2 anni di esperienza lavorativa documentata, oppure titolo di studio secondario superiore e almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata A tutte e tre le figure sono richiesti l'aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta (per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi) e lo svolgimento della propria funzione in maniera continuata e regolata nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti	L'accreditamento si articola in due sezioni: • servizi per il lavoro generali obbligatori, consistenti nella

accreditati	prima informazione, nell'orientamento di primo e secondo livello, nell'incontro tra domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro • servizi per il lavoro specialistici facoltativi, consistenti nei servizi di <i>tutorship</i> e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale, servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione, servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili, servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero
--------------------	--

Liguria

di Marco Menegotto

La Regione Liguria, con **l.r. 1° agosto 2008, n. 30** ha introdotto le *Norme regionali per la promozione del lavoro*, ed in particolare, all'**art. 28**, l'ossatura del sistema dell'accREDITamento regionale per la formazione di un sistema di operatori pubblici e privati qualificati, in attuazione dell'art. 7, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi).

Il comma 2 dell'art.28 demanda ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei requisiti minimi per l'iscrizione all'apposito elenco, con particolare riferimento alle competenze professionali degli addetti, alle condizioni economiche, strutturali, strumentali e logistiche, nonché alle procedure per il rilascio e la revoca dell'accREDITamento stesso. Tuttavia, non è stata emanata nessuna disposizione per l'implementazione del sistema degli accREDITamenti per i servizi al lavoro, per cui il sistema non è operativo.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 30 del 1° agosto 2008
Operatività del sistema di accREDITamento	No
Link dell'elenco regionale dei soggetti accREDITati	Elenco non esistente
Definizione di accREDITamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Al fine di garantire ai cittadini la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati, la Regione prevede accREDITamento di soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, allo svolgimento dei servizi medesimi. A tal fine, prevede di istituire l'Elenco regionale dei soggetti accREDITati alla erogazione dei servizi al lavoro, ma come detto, non è di fatto operativo
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I centri per l'impiego svolgono in via esclusiva: • le funzioni del collocamento; dell'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione • i servizi al lavoro, come di seguito definiti • il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione • il collocamento mirato • il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie • gli altri servizi connessi alle funzioni e ai compiti (art. 2, comma 2, del d.lgs. 469/1997) in materia di politica attiva del lavoro: a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra

	domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della l. 23 luglio 1991, n. 223 d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica
Soggetti accreditabili	Non definiti
Requisiti per l'accREDITamento	Non definiti
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	• consulenza e informazione, anche per via telematica, in materia di: 1) servizi, strumenti ed incentivi per l'accesso al lavoro 2) funzionamento ed opportunità del mercato del lavoro e del sistema formativo 3) quadro normativo ed applicazione della contrattualistica 4) opportunità per le aziende per la creazione di nuove imprese 5) sviluppo di lavoro autonomo, autoimpiego ed autoimprenditoria 6) servizi al lavoro e fonti di informazioni in materia 7) sviluppo imprenditoriale, in particolare tramite la promozione delle risorse umane • orientamento al lavoro ed alle nuove professioni • promozione, consulenza e supporto tecnico relativamente alle attività di formazione professionale • assistenza alle persone nella valutazione delle proprie competenze e capacità professionali, anche mediante bilanci di competenze • proposta e supporto relativamente alle attività di tirocinio e assimilate • supporto alla mobilità geografica dei lavoratori • preselezione e incrocio tra domanda ed offerta di lavoro • accompagnamento nella ricerca di prima o nuova occupazione • realizzazione di interventi mirati di promozione ed assistenza nell'inserimento al lavoro • supporto alla ricollocazione professionale • accompagnamento al lavoro per le persone portatrici di disabilità o in situazioni di svantaggio sociale • promozione delle pari opportunità • mediazione interculturale per lavoratori stranieri immigrati • altri servizi specifici previsti dalla presente legge

Lombardia

di Francesca Brudaglio

Con la d.G.R. 26 ottobre 2011, n. 2412, la Lombardia ha da modificato le procedure e i requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati all'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, i servizi per il lavoro e il funzionamento del relativo albo regionale.

L'accreditamento e l'iscrizione all'albo regionale sono richiesti a tutti gli operatori che intendono beneficiare di risorse pubbliche o rilasciare attestazioni e certificazioni riconosciute.

Il sistema di accreditamento lombardo ha puntato molto sulla qualità dei requisiti intervenendo attraverso numerose modifiche a partire dal 2002 ad oggi. Una spinta importante in tal senso è stata data con l'approvazione della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, con cui si istituisce, all'art. 13, l'albo dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro.

In attuazione della suddetta legge regionale, la d.G.R. 21 dicembre 2007, n. 6273, e, successivamente, la d.G.R. 23 dicembre 2009, n. 10882, hanno definito le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. In tal modo, la Regione ha di fatto integrato il sistema di accreditamento dell'area lavoro e con quello dell'area formazione. Tali previsioni hanno poi perso efficacia alla data di pubblicazione della d.G.R. n. 2412/2011 e del relativo decreto attuativo n. 9749/2012.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 22 del 28 settembre 2006 • d.G.R. n. 6273 del 21 dicembre 2007 • d.G.R. n. 10882 del 23 dicembre 2009 • decreto n. 5808 dell'8 giugno 2010 • d.G.R. n. 2412 del 26 ottobre 2011 • decreto n. 9749 del 31 ottobre 2012
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213282198399&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213282194552&pagename=DG_IFLWrapper
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al	Si definiscono "servizi per l'impiego", i servizi pubblici. Tra questi servizi vanno anche annoverati quelli gestiti da istituti o enti privati autorizzati o accreditati

lavoro	
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	In Lombardia, anche i servizi pubblici per l'impiego hanno dovuto ottenere l'accreditamento per continuare ad operare Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative a: • alla gestione e all'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa • all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione nazionale • all'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni • al collocamento mirato • alla gestione delle liste di mobilità
Soggetti accreditabili	L'accreditamento può essere richiesto da imprese, società, enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché dai soggetti emanazione delle parti sociali o da queste partecipati
Requisiti per l'accreditamento	L'accreditamento è conseguito solo in presenza del possesso di una serie di requisiti di carattere giuridico-finanziario; soggettivi; di onorabilità e oggetto sociale, strutturali, professionali Requisiti giuridici: • società commerciale, quali società di capitali, società di persone e società cooperativa o consorzio di cooperative, il cui statuto preveda un puntuale, anche se non esclusivo, riferimento ad una o più attività attinenti i servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'albo • associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica acquisita a seguito di riconoscimento ai sensi del d.P.R. 361 del 10 febbraio 2000, il cui statuto preveda un puntuale, anche se non esclusivo, riferimento ad una o più attività attinenti i servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'albo Requisiti finanziari: • capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro, fatta eccezione per gli enti pubblici e loro enti strumentali e per i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime. Per le cooperative sociali, il patrimonio netto non deve essere inferiore ai 25.000 euro, e deve risultare da bilancio o da dichiarazione del revisore contabile • il soggetto accreditato deve assicurare un sistema di contabilità separata in grado di garantire l'extrapolazione dalla contabilità generale delle entrate e delle spese riferite alle attività e servizi gestiti con risorse pubbliche, con distinzione delle specifiche fonti di finanziamento ovvero una contabilità analitica per centri di costo. Sono esclusi da questo obbligo gli enti pubblici che hanno un servizio di tesoreria Requisiti di oggetto sociale: • tutti i soggetti che presentano domanda di accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere nell'oggetto

	sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento relativo all'attività per la quale si chiede l'accreditamento Requisiti di onorabilità: • è richiesta in capo al legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori, ai responsabili di unità organizzativa o responsabili amministrativi l'assenza di condanne penali, anche non definitive. A carico dell'operatore non devono essere state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Requisiti strutturali: • dotazione strutturale minima: l'operatore deve dotarsi di almeno due unità organizzative, ubicate in due diverse Province del territorio. Tale requisito non si applica alle Province, ai Comuni, alle Università ed agli altri enti pubblici, nonché agli operatori di emanazione delle parti sociali e loro partecipate • adeguatezza dei locali: i locali delle unità organizzative e delle sedi in cui il servizio sia erogato devono essere conformi: alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza; alla normativa vigente in materia di accessibilità ai diversamente abili • adeguatezza degli spazi e degli strumenti tecnologici ed informatici dedicati: Gli spazi devono essere idonei a garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. La dotazione strutturale minima specifica per area e tipologia di servizio è definita con decreto dirigenziale. Ogni unità organizzativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo. ogni unità deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio. A riguardo si richiama la necessità del rispetto degli obblighi di contribuzione INAIL • segnaletica e informazione: presso ciascuna unità organizzativa devono essere assicurate le seguenti informazioni: indicazione della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico; indicazione degli estremi dell'iscrizione all'albo regionale degli accreditati; informazione della gamma dei servizi offerti dall'unità organizzativa; elenco telematico dei soggetti accreditati • documentazione inerente ai requisiti dichiarati dall'operatore: l'operatore, deve dichiarare la sede dell'unità organizzativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente ai requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini delle verifiche ispettive • sistema di gestione della qualità: l'operatore deve essere in possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) • idoneità igienico-sanitaria e accesso ai diversamente abili:
--	--

	per ciascuna unità organizzativa è necessario presentare una dichiarazione concernente il possesso del certificato di idoneità igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente ASL; l'autorizzazione igienico-sanitaria al funzionamento del servizio mensa; documentazione relativa allo stato di adeguamento alle norme antincendio; documento di valutazione dei rischi; requisito dell'accessibilità ai diversamente abili • apertura al pubblico: i soggetti accreditati devono assicurare un'apertura quotidiana al pubblico per almeno 5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per non meno di 25 ore settimanali. Gli orari di apertura devono essere indicati nella domanda di accreditamento. Il mancato presidio negli orari indicati comporta l'assunzione di provvedimenti da parte della Regione Requisiti soggettivi: • applicazione del d.lgs. n. 231/2001: costituisce requisito essenziale il possesso del codice etico, del modello organizzativo e la costituzione dell'organismo di vigilanza in conformità alle linee guida di cui al d.d.u.o n. 4340 del 18 maggio 2012 • nulla osta antimafia: l'operatore deve produrre il certificato camerale comprensivo del nulla osta antimafia, che consiste in una dicitura apposta in calce ai normali certificati di iscrizione al registro delle imprese, con l'indicazione delle persone per le quali è stata effettuata la verifica sull'archivio del Ministero dell'Interno • affidabilità economica e finanziaria: l'operatore è tenuto a comunicare entro 30 dall'approvazione del proprio documento contabile i seguenti dati: valori economici; valori patrimoniali; dati riferiti alla struttura organizzativa. Il documento contabile deve essere accompagnato dall'attestazione di verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione. Oltre a ciò l'operatore deve essere in possesso di un documento che ne attesta l'affidabilità (assenza stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e degli obblighi previdenziali). Deve infine garantire sia la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL), sia la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività corsuali, nel rispetto della normativa nazionale vigente • sistema di contabilità separata: l'operatore è tenuto a dotarsi di un sistema di contabilità analitica strutturato sulla base di una classificazione di costi. Il sistema di contabilità analitica dovrà fornire risultanze di dettaglio delle poste di bilancio • relazioni con il territorio: l'operatore è tenuto a dichiarare il raggruppamento dei soggetti con i quali intende avviare collaborazioni allo scopo di assicurare all'utenza l'intera gamma dei servizi Requisiti professionali: • disponibilità di adeguate risorse professionali: il soggetto accreditato deve attestare di disporre di adeguate risorse professionali in termini di figure e funzioni. Il soggetto accreditato deve disporre di almeno 3 dipendenti che ricoprono la funzione di formatore. Per ciascuna figura sono predisposti precisi requisiti, indicati nel decreto n. 10187/2012
--	--

	Annualmente è richiesto agli operatori accreditati di confermare il permanere del possesso dei suddetti requisiti ai fini della permanenza nello specifico albo regionale
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Gli operatori accreditati svolgono servizi di: • informazione e orientamento • incontro domanda-offerta • accompagnamento al lavoro

Marche

di Matteo Monetti

Regione Marche definisce le procedure per l'accreditamento dei servizi al lavoro e le forme di cooperazione tra servizi pubblici e privati con la l. n. 2 del 25 gennaio 2005.

Seguendo i principi enunciati da tale normativa, la Giunta regionale ha sviluppato la *Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche*, approvata con la d.G.R. n. 1583 del 12 novembre 2013.

Il sistema marchigiano di gestione dei servizi al lavoro ha carattere cooperativo, sebbene il servizio pubblico svolga un ruolo centrale nel sistema dei servizi regionali al lavoro. I soggetti accreditati hanno un ruolo sostitutivo/integrativo, in raccordo con i centri per l'impiego, e devono soddisfare determinati requisiti soggettivi, giuridici, finanziari, strutturali, che garantiscono il rispetto di standard minimi; inoltre anche le figure professionali impiegate presso il soggetto accreditato – quali responsabile organizzativo e operatore dei servizi per il lavoro – dovranno possedere particolari requisiti e svolgere specifici compiti.

Per il soggetto accreditato risulta necessario altresì dotarsi di una “Carta dei servizi”, che descriva finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.

Infine, i servizi erogabili dall'ente accreditato sono riconducibili alle aree di servizi di base (servizio di informazione e auto orientamento, consulenza orientativa, servizio di incrocio domanda e offerta) o specialistici (inserimento lavorativo disabili, servizio info orientativo sul diritto dovere all'istruzione e formazione, servizi al lavoro per immigrati, sostegno alla creazione di impresa, tirocinio).

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 2 del 25 gennaio 2005 • d.G.R. n. 1583 del 12 novembre 2013, così come modificata dalla d.G.R. n. 546 del 12 maggio 2014 • decreto del dirigente della p.f. lavoro e formazione n. 191 del 21 maggio 2014
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.istruzioneformazioneilavoro.marche.it/Lavoro/Serviziiperli mpiegopubblicieprivati/Accreditamentodeiserviziiperillavoro/EntiAccreditati.aspx
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Sono servizi al lavoro le attività di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché ulteriori attività

Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I servizi pubblici per l'impiego (centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione) svolgono in via esclusiva l'attività di certificazione dello stato di disoccupazione I centri per l'impiego svolgono le seguenti funzioni: • informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo • informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo • attività di accoglienza e di orientamento per le persone, incluso il supporto alla gestione del libretto formativo • intermediazione fra domanda e offerta di lavoro • consulenza alle imprese in materia di assunzioni, analisi e definizione dei fabbisogni di professionalità • proposta di misure attive e personalizzate di formazione professionale o di inserimento al lavoro • attività volte alla realizzazione dell'obbligo formativo quali adempimenti di cui all'art. 68 della l. 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e al d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 (regolamento di attuazione dell'art. 68 della l. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età) • accompagnamento all'inserimento, nel collocamento mirato e nel mantenimento al lavoro per i disabili e le persone in condizione di svantaggio personale e sociale • erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri • esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 469/1997 e di cui al d.lgs. n. 181/2000 • certificazione dello stato di disoccupazione • tenuta delle liste di mobilità di cui alle l. n. 223/1991 e n. 236/1993 • progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, incluso il riconoscimento dei crediti formativi • ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, inclusa la certificazione delle competenze, comunque acquisite
Soggetti accreditabili	Possono richiedere l'accreditamento i seguenti soggetti: • soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche • le Agenzie private del lavoro, autorizzate all'attività di somministrazione ai sensi della normativa vigente nazionale e all'attività di intermediazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale • le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate e loro patronati • le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi

	formativi e di alternanza scuola-lavoro, la tutela della disabilità e loro patronati • gli enti bilaterali previsti dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale • la Fondazione lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 2, e s.m.i., attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione
Requisiti per l'accreditamento	Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari: • per quanto riguarda i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche: capitale versato non inferiore ai 20.000 euro. Le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 20.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile • lo Statuto, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento • l'ente accreditato deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli enti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati • assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni • rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale • rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili; • rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) • applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza: 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale 2) assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o

	di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali: • sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Marche • esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali 1) distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso soggetto 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili 4) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza 5) spaziosi in cui sia possibile consultare agevolmente materiali informativi (di norma 3 mq. per utente medi/ora con un minimo di 9 mq) 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali • l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti • disponibilità, in ciascuna sede operativa, di: 1) spazi, strumenti e tecnologie d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema informativo lavoro della Regione Marche anche al fine di trasmettere le informazioni alla Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente • indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative: 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della sede operativa compresa l'esposizione del nominativo dell'operatore identificabile mediante targhetta o badge 4) del logo identificativo, attribuito dalla Regione Marche
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	L'erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati, secondo gli standard previsti dalla normativa regionale vigente, è ricondotta alle seguenti aree: Area 1 – Servizi di base 1.a) servizio di informazione e auto orientamento 1.b) consulenza orientativa 1.c) incontro domanda/offerta Area 2 – Servizi specialistici, tra cui: 2.a) inserimento lavorativo disabili 2.b) servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione 2.c) servizi al lavoro per immigrati

	2.d) sostegno alla creazione di impresa 2.e) tirocinio (nell'ambito delle linee-guida emanate ai sensi della l. n. 92/2012 e degli atti regionali in vigore)
--	---

Molise

di Michele Loconsole

In Regione Molise il sistema di accreditamento è stato attuato attraverso la d.G.R. n. 649 del 2012, con la quale l'esecutivo regionale ha approvato lo schema di regolamento di attuazione, emanato poi nel luglio del 2013. *Il regime è sperimentale* e ha durata biennale dalla pubblicazione del primo avviso di accreditamento (per ora rivolto solo a soggetti autorizzati a livello nazionale a somministrazione e intermediazione).

Dopo quasi un anno dal regolamento, è stato approvato a luglio 2014 l'avviso pubblico per i soggetti che volessero accreditarsi.

In particolare si è previsto un obbligo relativo a manifestare interesse per l'accreditamento mediante l'invio, tramite raccomandata A/R o PEC, del modello di domanda nel quale il soggetto richiedente – oltre a fornire informazioni relative al suo status giuridico e patrimoniale – sceglie per quale servizio vuole accreditarsi. Tuttavia il Comitato tecnico di valutazione delle domande si è insediato solo a fine ottobre dello scorso anno, onde dunque la ancora scarsa incidenza dell'istituto nel tessuto produttivo molisano.

A giugno 2015, a quanto si è potuto dedurre dai siti regionali, non è stato possibile reperire il relativo albo, che risulta allegato ai verbali di deliberazione del Comitato tecnico di valutazione delle domande. Solo soggetto accreditato risulta l'Università degli Studi del Molise.

Normativa regionale di riferimento	• d.G.R. n. 649/2012 • regolamento regionale n. 1/2013 • decreto dirigenziale n. 63/2014 • d.D.G. n. 529/2014 • determinazione dirigenziale n. 29/2015 • d.D.G. n. 86/2015
Operatività del sistema di accreditamento	Si. Il sistema è stato finanziato e con d.D.G. n. 529 del 24 ottobre 2014 è stato nominato il Comitato tecnico per la valutazione delle richieste di accreditamento. Allo stato (giugno 2015) risulta accreditata la sola Università degli Studi del Molise con determinazione dirigenziale del 18 marzo 2015, n. 29
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	• l'elenco dei soggetti accreditati non ha formato elettronico • l'elenco è allegato al verbale col quale la Commissione tecnica di valutazione ammette di volta in volta i soggetti
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	• la Regione Molise promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 • attraverso l'accreditamento, la Regione riconosce ad un operatore pubblico o privato l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro nella propria Regione, anche mediante l'utilizzo di risorse

	pubbliche, nonché a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro sono servizi per il lavoro, erogati dai soggetti accreditati, oltre alla normale mediazione per l'incontro di domanda e offerta, anche il <i>profiling</i>, l'accompagnamento individuale, i servizi datoriali e accesso-informazione
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Non sono definite riserve specifiche di legge, poiché i servizi al lavoro sono affidati ai soggetti accreditati sulla base di apposite convenzioni tra il soggetto committente (Regione o Province) e l'operatore affidatario del servizio
Soggetti accreditabili	Possono richiedere l'accreditamento i soggetti dotati di determinati requisiti giuridici, finanziari, strutturali e professionali. Possono inoltre procedere all'accreditamento i soggetti che siano in possesso di autorizzazione nazionale alla somministrazione o intermediazione, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e che abbiano i requisiti di cui sotto (comuni a tutti gli altri soggetti accreditandi)
Requisiti per l'accreditamento	Requisiti giuridici - i soggetti costituiti sotto forma di società di capitali o di società cooperative e loro consorzi; con capitale versato non inferiore a 50 mila euro - le università e i consorzi universitari - le Camere di Commercio e le rispettive agenzie speciali - gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari - le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere le loro attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate - i patronati - gli enti bilaterali, costituiti nell'ambito della contrattazione collettiva stipulata tra le suddette associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela della disabilità - la Fondazione lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, art. 6, comma 2, attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione Tutti questi soggetti devono inoltre dimostrare il possesso, all'atto della richiesta di accreditamento, di un bilancio, relativo all'ultimo esercizio approvato, sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati Requisiti di solvibilità e di diligenza - l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni - il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale - il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili

	• la conformità dei locali alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • l'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e eventualmente aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, ove non esistenti, in relazione alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni di categoria, di regolamenti interni, e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • l'assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di condanne penali anche non definitive o di sottoposizione a misure di prevenzione Requisiti strutturali I soggetti devono inoltre avere sede legale o unità locale operativa nel territorio molisano, esercitare l'attività in locali idonei dal punto di vista sanitario e professionale. Deve essere garantita l'apertura al pubblico in orario d'ufficio ed un costante collegamento telematico con la Borsa continua nazionale del lavoro Requisiti professionali • sono individuate le figure, i cui requisiti esaustivi sono disciplinati dall'art. 6, regolamento regionale n. 1/2013, di: responsabile unità operativa, operatore mercato del lavoro locale, addetto all'accoglienza e responsabile unità organizzativa • il soggetto accreditato dovrà dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi che descriva finalità, modi e criteri attraverso i quali il servizio viene erogato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, conformemente al modello definito dalla Regione quale standard minimo di riferimento. La mancata dotazione della carta dei servizi comporta la revoca del provvedimento di accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti accreditati
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree di prestazione: • accesso ed informazione • analisi del caso individuale (<i>profiling</i>) • definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro • mediazione per l'incontro domanda e offerta • servizi ai datori di lavoro
Note	L'accreditamento ha durata biennale, con decorrenza dalla data di adozione del relativo provvedimento. Entro il termine perentorio di sessanta giorni antecedenti la scadenza dei due anni, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione

Piemonte

di Cristina Inversi

La Regione Piemonte ha attuato la disciplina ai fini dell'accreditamento degli operatori pubblici e privati nella gestione dei servizi al lavoro, prevista dall'art. 21 della l.r. n. 34/2008, tramite due fondamentali deliberazioni dell'anno 2012:

- nella d.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 la Regione ha inteso definire nel dettaglio gli standard di servizio comuni per gli operatori ed ha adottato precisi indicatori per il monitoraggio delle prestazioni erogate dai servizi competenti coinvolti. Gli standard di qualità individuati nella presente delibera devono essere osservati da tutti i soggetti accreditati, siano essi di natura pubblica o privata.
- nella d.G.R. n. 30-4008 viene invece definita analiticamente la procedura dell'accreditamento ed i requisiti essenziali per l'ammissibilità dei soggetti ad ottenere il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accreditamento (allegato B).

Le deliberazioni qui elencate vengono inoltre implementate da due determinazioni che ne predispongono l'attuazione: la determinazione n. 383 del 5 luglio 2012, la quale individua le procedure per la presentazione della domanda di accreditamento e le modalità di effettuazione dei controlli, e la determinazione n. 619 del 4 febbraio 2014, la quale approva le linee guida per gli operatori dei servizi al lavoro.

La procedura per l'accreditamento è operativa, informatizzata e attivamente gestita da "Sistema Piemonte" al sito:

http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 34 del 22 dicembre 2008 • d.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 • d.G.R. n. 30-4008 del 11 giugno 2012 • determinazione n. 383 del 5 luglio 2012 • determinazione n. 619 del 4 febbraio 2014
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.piemonte.it/lavoro/archivio.htm
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	In base all'art. 21, commi 1 e 2, l.r. n. 34/2008, ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore,

	pubblico o privato, l'idoneità a: • erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province • partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Competono in via esclusiva ai centri per l'impiego le seguenti prestazioni: • certificazione dello stato occupazionale • avviamenti alla pubblica amministrazione, ai sensi della l. n. 68/1987 • collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della l. n. 68/1999 Fatta salva la competenza esclusiva dei centri per l'impiego di certificare lo stato di disoccupazione, gli operatori accreditati sono tenuti a recepire dai cittadini la richiesta di certificazione dello stato di disoccupazione e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e – su delega dello stesso cittadino – ad inoltrarla al Cpl territorialmente competente che provvede, previa verifica di conformità, al rilascio del certificato
Soggetti accreditabili	Sono destinatari dell'accreditamento (ai sensi dell'art. 2, allegato A, d.G.R. n. 30-4088 del 11 giugno 2012) i soggetti aventi finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni riportate all'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. (ovvero incontro tra domanda e offerta di lavoro, colloquio di orientamento, iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale) e coerenti con l'erogazione dei servizi di seguito descritti, nonché in possesso dei requisiti dettati nell'allegato B alla d.G.R. n. 30-4088 del 11 giugno 2012 Possono essere accreditati i seguenti soggetti: • soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 4 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i • società di persone e di capitali e consorzi di imprese • cooperative e consorzi di cooperative • associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Tali associazioni possono svolgere l'attività per il tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate • patronati, enti bilaterali, comitati, fondazioni, associazioni ed enti senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità Inoltre, possono essere accreditati i seguenti soggetti in possesso dei requisiti dettati nell'allegato B alla d.G.R. n. 30-4088 dell'11 giugno 2012, indipendentemente dalle finalità statutarie: • comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni, delle comunità montane e le Camere di Commercio • università e istituti di scuola secondaria di secondo grado pubblici, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti • università private e istituti di scuola secondaria di secondo grado

	paritari, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti • consorzi universitari e fondazioni universitarie, limitatamente agli studenti ed ex studenti di università legali al consorzio o alla fondazione Non possono essere destinatari dell'accREDITAMENTO le associazioni temporanee di soggetti o altre forme di partenariati, reti o raggruppamenti privi di personalità giuridica
Requisiti per l'accREDITAMENTO	Requisiti minimi definiti nell'allegato B alla d.G.R. n. 30-4088 dell'11 giugno 2012, suddivisi in: A. caratteristiche generali (giuridiche ed economico-finanziarie): 1. natura giuridica del soggetto richiedente: l'operatore deve dimostrare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2, allegato A, d.G.R. n. 30-4088 del 11 giugno 2012 (come sopra indicato) 2. finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni riportate all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., coerenti con l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 dell'allegato A della presente delibera 3. l'operatore non deve trovarsi nelle seguenti situazioni: • stato fallimento • liquidazione coatta • concordato preventivo • procedimenti per la dichiarazione di una di tali soluzioni 4. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale; i soggetti non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 5. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti: i soggetti non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 6. prevalenza, per il personale adibito all'erogazione dei servizi, di contratti di tipo subordinato conformi ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 7. possesso di un documento contabile-finanziario 8. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 9. tutti i soggetti che hanno la legale rappresentanza dell'operatore devono trovarsi nelle seguenti condizioni: • assenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (...) per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio (...) • assenza di interdizioni all'esercizio della carica 10. nei confronti di tutti i soggetti che hanno la legale rappresentanza dell'operatore non devono essere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 9 del d.lgs. n. 159 del 6

	settembre 2011 B. capacità logistiche: 1. ciascuna unità locale deve rispondere ai seguenti requisiti: • disponibilità esclusiva nell'utilizzo dei locali da parte dell'operatore • disponibilità di locali per cui sia prevista un'adeguata destinazione d'uso • spazi destinati allo svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all'utenza • conformità alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro • assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità ai locali • presenza di segnaletica visibile all'utenza riportante la denominazione dell'operatore, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico e indicazione specifica degli orari di ricevimento a sportello e su appuntamento • localizzazione in posizione di agevole individuazione ed accesso per gli utenti • disponibilità di «spazio per colloqui individuali» allestito in modo da assicurare la riservatezza delle conversazioni • postazioni di lavoro proporzionate al numero degli addetti e alle attività di servizio (anche in forma di open space) • presenza di attrezzature e materiali adeguati alle attuali tecnologie informatiche e relativi collegamenti telematici (...); adeguati materiali informativi e orientativi su supporto cartaceo e informatico • orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali. Servizi erogati a sportello e anche su appuntamento. Le modalità di ricevimento e i rispettivi orari devono garantire agli utenti l'effettiva accessibilità del servizio C. competenze professionali: 1. assetto organizzativo trasparente e formalizzato 2. presenza delle precondizioni di erogazione dei servizi come definiti dalla d.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 (...) 3. presenza per ogni operatore di un coordinatore generale delle attività con idonei requisiti professionali 4. presenza per ogni operatore di un referente della gestione amministrativo-contabile con requisiti professionali idonei a garantire l'espletamento corretto delle procedure ai fini dei controlli FSE e su fonti di finanziamento pubblico in genere 5. presenza per ogni unità operativa di un referente dell'erogazione dei servizi alla persona con idonei requisiti professionali 6. coerenza per il personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi tra inquadramento contrattuale e mansioni ricoperte 7. competenze professionali documentate, conformi all'impegno dell'operatore al rispetto degli Standard regionali dei servizi per il lavoro D. esperienze maturate nel contesto di riferimento: 1. esperienza almeno triennale nel contesto territoriale di
--	---

	riferimento dell'operatore, maturata nell'erogazione di servizi analoghi nell'ambito dell'orientamento professionale, della formazione professionale rivolta a soggetti in cerca di lavoro che prevede l'organizzazione di stage in azienda, delle politiche del lavoro e in attività di servizio 2. assenza di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'operatore a causa di gravi inadempienze o irregolarità e nel caso di segnalazioni da parte delle forze di Polizia o dell'autorità giudiziaria che possono pregiudicare l'erogazione delle attività 3. per gli operatori privati, disponibilità (a prescindere dell'ubicazione della propria sede legale) di due o più unità locali in bacini territoriali del Piemonte ai sensi del d.lgs. n. 469/1997
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all'art. 9, comma 1, lett. f, della l.r. n. 34/2008 le seguenti attività: • fornitura servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro • fornitura servizi di inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo • completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province • realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province Nel dettaglio, si distinguono due tipologie di servizi erogabili, suddivise in relazione al destinatario: A. servizi alle persone: • informazione • accoglienza – primo filtro e/o presa in carico • orientamento professionale • consulenza orientativa • accompagnamento al lavoro • incrocio domanda/offerta di lavoro B. servizi ai datori di lavoro: • promozione e <i>scouting</i> • informazione e accesso ai servizi • consulenza • incontro domanda/offerta di lavoro In aggiunta, gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro sono tenuti ad erogare a tutte le persone aventi diritto, anche in assenza di finanziamento pubblico, le attività di informazione ed accoglienza. Essi erogano, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, gli ulteriori servizi previsti, esclusivamente in attuazione di quanto prescritto da specifici atti di programmazione regionale e dai piani provinciali ai sensi dell'art. 17, l.r. n. 34/2008.
Note	-

Puglia

di Matteo Monetti

La normativa pugliese sull'accreditamento dei servizi al lavoro è contenuta all'interno della l.r. 29 settembre 2011, n. 25, recante *Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro* e nel regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che norma le *Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro*.

Tuttavia, nonostante sia in fase di elaborazione, non è stata ancora definita una procedura per la richiesta dell'accreditamento e l'effettiva costituzione dell'albo regionale dei soggetti accreditati.

Pertanto al momento Regione Puglia non dispone di un sistema di accreditamento operativo.

In ogni caso, la normativa regionale per l'ottenimento dell'accreditamento e l'iscrizione all'albo stabilisce che saranno legittimati a richiedere l'iscrizione all'albo i soggetti pubblici o privati, quali le società commerciali, le Università, le Camere di Commercio, le scuole superiori e gli ITS, le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, le associazioni che svolgono tutela e assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità, i Comuni, le fondazioni.

Inoltre, tali soggetti dovranno soddisfare determinati requisiti strutturali e finanziari, nonché impiegare figure professionali specifiche (responsabile dell'unità organizzativa; addetto all'accoglienza ed informazione degli utenti; tutor individuale; esperto junior, in affiancamento al tutor individuale); inoltre dovranno dotarsi di un sistema di gestione della qualità certificato e di una carta dei servizi in cui sono descritti «modalità, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo».

L'albo regionale sarà articolato in una sezione regionale e in sezioni provinciali e ciascuna sezione sarà suddivisa per servizio/area per il quale il soggetto è accreditato.

L'accreditamento avrà durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 25 del 29 settembre 2011 • regolamento regionale n. 34 del 27 dicembre 2012
Operatività del sistema di accreditamento	No
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	Non esiste l'elenco regionale
Definizione di accreditamento e/o	• la normativa regionale stabilisce che la Regione Puglia riconosce un sistema di servizi per il lavoro che consente a

sistema dei servizi al lavoro	soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi della vigente normativa, di operare ad integrazione delle attività istituzionalmente svolte dai centri per l'impiego • costituiscono servizi per il lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I servizi pubblici per l'impiego svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi dell'art. 2 (<i>Funzioni e compiti conferiti</i>), comma 1, lett. a, b, c, d, f, g, h, i, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (<i>Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>) e dal d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (<i>Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>) e s.m.i. (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e certificazione dello stato occupazionale del lavoratore)
Soggetti accreditabili	Sono legittimati a richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati i soggetti pubblici o privati, di seguito indicati: • le società commerciali così come definite dal codice civile ed i loro consorzi • le università ed i consorzi universitari • le Camere di Commercio direttamente o per il tramite delle aziende speciali • le scuole superiori compresi gli ITS di cui all'art. 13, comma 2, della l. 2 aprile 2007, n. 40 • le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla l. 30 marzo 2001, n. 52 • le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità • i Comuni limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla l.r. n. 19 del 20 luglio 2006 <i>Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia</i> • le fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui al comma 2 dell'art. 6 d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Le società autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 sono automaticamente accreditate presso la Regione Puglia
Requisiti per l'accreditamento	Ai fini dell'accreditamento, ai soggetti privati di cui all'art. 3, punto 1) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridico-finanziari: • capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 50.000,00 • la previsione nell'oggetto sociale statutario dello svolgimento dei servizi al lavoro per i quali si chiede l'accreditamento: - orientamento

	- servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro - sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori - ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici • bilancio societario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili; per le società di nuova costituzione la verifica sui bilanci è richiesta a partire dalle annualità successive all'iscrizione nell'albo dei soggetti accreditati • assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni • assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di condanne penali, anche non definitive ivi comprese, sanzioni sostitutive di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; non devono essere, altresì, sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della l. 31 maggio 1965, n. 575, o della l. 13 settembre 1982, n. 646 I soggetti pubblici e privati devono altresì: • rispettare gli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale • rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi • rispettare la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili • rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • applicare integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • rispettare le disposizioni in tema di autorizzazione al trattamento dei dati personali L'attività per la quale viene richiesto l'accreditamento deve essere svolta in locali: • distinti ed identificabili rispetto a quelli nei quali sono ubicate attività svolte da altri soggetti • la cui disponibilità sia giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente l'accreditamento • conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro • conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza • conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili • attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza • atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali
--	--

	L'apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a trenta I soggetti richiedenti devono inoltre assicurare la disponibilità, in ciascuna sede, di: • attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento • collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema informativo lavoro regionale ("Sintesi") e con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro (http://www.cliclavoro.gov.it/), così come espressamente richiesto dall'art. 48 della l. 4 novembre 2010, n. 183 • indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative: - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'albo regionale - dei servizi e delle prestazioni offerti, delle relative finalità, nonché degli orari di apertura al pubblico garantiti per ciascun servizio/prestazione - dell'organigramma delle funzioni aziendali, con indicazione di responsabilità e ruoli - del responsabile dell'unità organizzativa Ai fini dell'accreditamento, deve essere garantita, all'interno di ciascuna unità organizzativa, la presenza delle seguenti figure professionali che garantiscano i servizi al lavoro di base: • responsabile dell'unità organizzativa • addetto all'accoglienza ed informazione degli utenti • tutor individuale • esperto junior, in affiancamento al tutor individuale Ciascuna unità organizzativa potrà inoltre dotarsi di soggetti che garantiscano servizi specialistici per l'inserimento dei disabili, delle donne, dei migranti, nonché di un responsabile della valutazione delle competenze Le figure professionali di cui ai commi precedenti devono essere assunte con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che chiede l'accreditamento, nelle forme consentite dalla legge
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Erogazione di servizi diretti a: • favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro • prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro • favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale • promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri • sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro • sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori All'interno delle prestazioni specialistiche vi è il supporto all'inserimento lavorativo di disabili, donne, migranti

Note	I soggetti accreditati, entro sei mesi dal provvedimento di accreditamento, devono dotarsi di: • un sistema di gestione della qualità certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 ed eventuali successive modificazioni, con riferimento al settore coerente alla tipologia di attività • una carta dei servizi in cui sono descritti modalità, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo
-------------	--

Sardegna

di Matteo Monetti

Con deliberazione n. 48/15 dell'11 dicembre 2012 è stata approvata la *Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro* che regola le procedure e i requisiti minimi per l'accREDITamento. Inoltre, con la determinazione n. 60212-8595 del 17 dicembre 2012 della Direzione generale servizio per l'occupazione e rapporti con l'agenzia regionale per il lavoro ha definito l'avviso pubblico per l'accREDITamento e la relativa documentazione.

Potranno accreditarsi all'elenco regionale i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi, le agenzie private del lavoro, i Comuni e le Unioni dei Comuni, le università, le Camere di Commercio, le scuole secondarie superiori, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, i patronati, gli enti bilaterali, la Fondazione consulenti del lavoro e infine le associazioni aventi come oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati sono ricondotte alle funzioni di accesso e informazione, orientamento di primo livello, facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientamento specialistico, accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro, servizi per le imprese.

Per i soggetti accreditati sarà necessario sottoscrivere una Carta dei servizi, nonché soddisfare requisiti giuridici e finanziari.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 20 del 5 dicembre 2005 • d.G.R. n. 48/15 del 11 dicembre 2012 • avviso pubblico, elenco dei soggetti accreditati e altri atti collegati - Disciplina per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro della Regione autonoma della Sardegna - Istituzione Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro • determinazione n. 60212-8595 del 17 dicembre 2012 della Direzione generale servizio per l'occupazione e rapporti con l'agenzia regionale per il lavoro
Operatività del sistema di accREDITamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20150520135432.pdf
Definizione di accREDITamento e/o	• l'accREDITamento ai servizi per il lavoro costituisce titolo di

sistema dei servizi al lavoro	legittimazione per operare come soggetto all'interno del Sistema regionale dei servizi per il lavoro • il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e pubblici o privati appositamente accreditati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato • sono definite servizi pubblici per il lavoro tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione dell'imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Le Province svolgono in via esclusiva le funzioni relative agli adempimenti amministrativi e più specificatamente: • il riconoscimento, certificazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 • la selezione di personale per l'avviamento nella pubblica amministrazione, di cui all'art. 16 della l. 28 febbraio 1987 n. 56 c. il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 • il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
Soggetti accreditabili	Possono richiedere l'accreditamento i seguenti soggetti: • soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche • le agenzie private del lavoro, autorizzate all'attività di somministrazione ai sensi della normativa vigente nazionale e all'attività di intermediazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale • i Comuni e le Unioni dei Comuni, anche avvalendosi di apposite strutture • le università limitatamente agli studenti ed ex studenti e le fondazioni universitarie limitatamente agli studenti ed ex studenti domiciliati nella Regione • le Camere di commercio e le loro società speciali • le Scuole secondarie superiori limitatamente agli studenti ed ex studenti • le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate • le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità • i patronati • gli enti bilaterali • i consulenti del lavoro, per il tramite della Fondazione, delegati all'intermediazione ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 4, e s.m.i.
Requisiti per	Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti

l'accreditamento	requisiti giuridici e finanziari: • per quanto riguarda i soggetti costituiti nella forma di società di capitali: capitale sociale versato per una quota non inferiore ai 25.000 euro • fatta eccezione per gli enti pubblici, le università e le scuole secondarie superiori, l'oggetto sociale deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento • Il soggetto, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili. Per i soggetti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati • assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali) • rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale • rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili • rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza: 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale 2) assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali: • sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma della Sardegna • esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali 1) distinti da quelli di altri soggetti e dalle altre attività dello stesso soggetto 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
--------------------------------	---

	3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza 4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali • l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti • disponibilità, in ciascuna unità operativa, di 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema informativo lavoro – SIL Sardegna relativamente ai servizi oggetto dell'accreditamento e con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente • indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative: 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa 4) identificativo con logo, attribuito dalla Regione Autonoma della Sardegna
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati sono ricondotte alle seguenti funzioni: • accesso e informazione • orientamento di primo livello • facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro • orientamento specialistico • accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro • servizi per le imprese I soggetti potranno altresì chiedere l'accreditamento regionale per erogare servizi di natura specialistica a particolari target, sulla base degli indirizzi regionali I soggetti pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'Elenco possono accedere, tramite procedura di evidenza pubblica, ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a: • informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione • favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro • prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro • favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale • promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati • sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone

	disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro • sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori • assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro
--	---

Sicilia

di Matteo Monetti

La Giunta regionale siciliana ha approvato le *Linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione siciliana* con d.G.R. n. 80 del 20 marzo 2015, recante i requisiti e le modalità di procedura per ottenere l'accreditamento.

Tale atto sostituisce la precedente normativa, ovvero la d.G.R. n. 234 dell'11 agosto 2014, al fine di garantire un impianto normativo maggiormente coerente ed efficiente, anche in considerazione del piano Garanzia Giovani.

Inoltre Regione Sicilia ha affidato l'istituzione dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro e del relativo repertorio degli standard ad atti del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

I soggetti accreditati operano nelle aree dei servizi alle persone (informazione, accoglienza, orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incontro domanda/offerta di lavoro) e dei servizi ai datori di lavoro (promozione e *scouting*, informazione e accesso ai servizi, consulenza, incontro domanda/offerta di lavoro).

Inoltre, in aggiunta a tali servizi generali obbligatori, vi sono servizi per il lavoro specialistici facoltativi rivolti alla persona, quali *tutorship* e assistenza intensiva, orientamento mirato alla formazione non generalista, inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e disabili, formazione imprenditoriale, avviamento ad un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero, attività di formazione specialistica relativa all'auto impiego/auto imprenditorialità.

L'accreditamento, di durata triennale, è condizionato al rispetto di requisiti soggettivi (potranno accreditarsi soggetti titolari di autorizzazione statale alla somministrazione, Comuni, consorzi e Unioni di Comuni, Università, CCIAA, Scuole secondarie superiori, Fondazione dei consulenti del lavoro, enti bilaterali), ma anche strutturali, giuridici e finanziari.

Normativa regionale di riferimento	• d.G.R. n. 80 del 20 marzo 2015 • decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 1251 del 24 marzo 2015 • decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 1279 del 27 marzo 2015 • decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 1477 del 27 aprile 2015
Operatività del sistema di accreditamento	Sì

Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS_trutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_ACCREDITAMENTOSERVIZIPERILLAVORO/elenco%20accreditati%20SGO%20agg%2021%20maggio%202015.pdf
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	- la Regione siciliana promuove la realizzazione di un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra soggetti pubblici e privati - l'accREDITamento riconosce agli operatori accreditati l' idoneità a erogare nel territorio siciliano servizi per il lavoro - servizi per il lavoro: insieme dei servizi erogati, nell'ambito di interventi di politica attiva del lavoro, da soggetti pubblici (centri pubblici per l'impiego) e altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità delle norme regionali. Tali servizi sono finalizzati a favorire l'occupazione e accompagnare la persona disoccupata o inoccupata o svantaggiata o appartenente a particolari target, nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I centri per l'impiego in via esclusiva provvedono a: - il riconoscimento, certificazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi della l.r. 27 ottobre 2009, n. 10, art. 1 - la selezione del personale per l'avviamento nella pubblica amministrazione - il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro; - il collocamento obbligatorio
Soggetti accreditabili	Possono richiedere l'accREDITamento: - le Agenzie per il lavoro autorizzate; - i Comuni, in forma singola o associata; - le Università; - gli ITS; - le CCIAA; - le Scuole secondarie superiori; - la Fondazione dei Consulenti del Lavoro; - gli Enti Bilaterali; - i soggetti giuridici costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative e loro consorzi; - le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le associazioni territoriali e le società di servizi controllate; - le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi con specifica esperienza maturata attraverso organismi denominati "Sportelli Multifunzionali", e la tutela della disabilità, la promozione sociale, il volontariato; i Patronati.
Requisiti per l'accREDITamento	I soggetti che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:

	• i soggetti nella forma di società di capitali, le agenzie per il lavoro, le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni con riconoscimento istituzionale, gli enti bilaterali devono essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno; • tali soggetti, assieme ai patronati, debbono: - possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutti i servizi per il lavoro - possedere documentata esperienza almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro per i quali si richieda l'accreditamento - possedere un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi e una casella e-mail certificata per le comunicazioni con gli utenti I soggetti che intendono accreditarsi devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere giuridico e finanziario: • per i soggetti nella forma di società di capitali, le agenzie per il lavoro, le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni con riconoscimento istituzionale, gli enti bilaterali, i patronati, la Fondazione consulenti del lavoro l'indicazione come oggetto sociale non esclusivo delle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento – qualora costituiti nella forma di società di capitali – un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili; qualora costituiti in forma di società cooperativa, un bilancio sottoposto a revisione • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento – qualora costituiti nelle forme societarie – l'assenza di procedure concorsuali in corso o l'assenza di procedure per la dichiarazione delle stesse • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento, l'applicazione per il proprio personale dipendente di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del TU su rappresentanza e rappresentatività del gennaio 2014 • per le associazioni datoriali e sindacali, segnatamente per ciò che riguarda il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un contratto collettivo, devono applicare degli atti che disciplinino istituti contrattuali aventi valore equivalente ad accordi e a contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali a norma del T.U. su rappresentanza e rappresentatività del gennaio 2014 • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento, essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili • per tutti i soggetti che possono richiedere l'accreditamento, rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che possono richiedere l'accreditamento, l'assenza: di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto
--	---

	previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; di misure di prevenzione disposte ai sensi della l. n. 646/1982 e s.m.i. o ai sensi del d.lgs. n. 159/2001; di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al d.lgs. n. 231/2001 I soggetti che intendono accreditarsi devono altresì dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere strutturale: • disponibilità, in conformità alla normativa vigente, per tutta la durata dell'accreditamento, di una o più sedi operative nel territorio della Regione siciliana che siano: 1. conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente 2. conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro 3. conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone con disabilità. In caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto di determinati requisiti, a pena di sospensione dell'accreditamento 4. idonee a garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici 5. aperte al pubblico in orario d'ufficio, per i locali adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali 6. riportanti l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali: degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale; della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico; dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile della unità organizzativa; del logo della Regione siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative • ogni sede operativa deve disporre di: 1. una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche. In caso di mancanza di tale requisito, il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto di specifici requisiti a pena di sospensione dell'accreditamento; 2. un locale dotato di personal computer, collegati alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro 3. un ufficio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy ai sensi della normativa vigente degli utenti durante i colloqui medesimi Non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle attività
--	---

	di somministrazione e di intermediazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i. qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art.4 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Non sono tenuti, altresì, a dimostrare il possesso dei requisiti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'art.4 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. Le figure professionali attive presso gli operatori accreditati e preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro sono le seguenti: responsabile organizzativo/amministrativo; operatore del mercato del lavoro; operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche È compito dell'operatore accreditato garantire la presenza delle figure professionali superiormente identificate durante la somministrazione dei servizi per i quali è stato disposto l'accreditamento, anche nel caso di apertura di nuove sedi operative. Le competenze specialistiche vengono individuate di volta in volta in occasione di specifici avvisi inerenti servizi per il lavoro specialistici Per gli enti già titolari di sportelli multifunzionali che conseguono l'accreditamento, le competenze degli operatori per i servizi specialistici, sono riconducibili a quelle di cui al modello ideal-tipico organizzativo ed operativo elaborato in coerenza con i requisiti di quadro generale previsti dal d.m. n. 166 del 25 maggio 2001. Nell'ambito degli avvisi per i servizi specialistici l'esperienza e la riqualificazione professionale conseguita dai suddetti operatori iscritti all'albo di cui all'art. 14 della l.r. n. 24/1976, costituisce oggetto di valutazione premiale
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Gli standard regionali di servizi per il lavoro si articolano in due tipologie: Tipologia A – Servizi alle persone: A.1 informazione A.2 accoglienza - primo filtro e/o presa in carico della persona A.3 orientamento professionale A.4 consulenza orientativa A.5 accompagnamento al lavoro A.6 incontro domanda/offerta di lavoro Oltre a tali servizi generali obbligatori, vi sono servizi per il lavoro specialistici facoltativi quali <i>tutorship</i> e assistenza intensiva, orientamento mirato alla formazione non generalista, inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e disabili, formazione imprenditoriale, avviamento ad un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero, attività di formazione specialistica relativa all'auto impiego/auto imprenditorialità Tipologia B – Servizi ai datori di lavoro: B.1 promozione e <i>scouting</i>

	B.2 informazione e accesso ai servizi B.3 consulenza B.4 incontro domanda/offerta di lavoro
Note	L'accreditamento ha durata triennale

Toscana

di Emmanuel Buono

La Regione Toscana ha disposto l'istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro e dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro attraverso la l.r. n. 32 del 26 luglio 2002, e s.m., *Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione Professionale e Lavoro*, in particolar modo con gli artt. 20-bis e 20-ter.

I criteri e le modalità esecutive dell'istituzione di tale sistema sono stati poi enucleati nello specifico attraverso il regolamento n. 47/R/2003, emanato entro 60 giorni come da indicazione della legge istitutiva.

L'elenco regionale si articola in sezione regionale e sezioni provinciali, è operativo e ricomprende al proprio interno dei soggetti iscritti. Per i soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente, mentre per tutti gli altri si fa riferimento alla sezione regionale. La domanda di iscrizione può essere inoltrata alla Regione o alla Provincia competente attraverso l'accesso alla procedura on-line "Autorizzazioni e Accreditamenti" mediante la registrazione del richiedente nel sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it, e attraverso l'invio di lettera raccomandata A.R. alla Regione Toscana, corredate da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione indicata nei formulari.

Nella domanda deve essere specificato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento e comprovato il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico e le sue caratteristiche professionali.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, la Regione o la Provincia competente accreditano il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrivono nell'elenco. Il soggetto accreditato provvisoriamente resta a tal punto iscritto nell'elenco per due anni e può proporre domanda di rinnovo fino a sessanta giorni prima della scadenza dell'iscrizione, allegando idonea documentazione che attesti il mantenimento dei requisiti prescritti.

La Regione provvede periodicamente a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei soggetti accreditati. L'ultimo aggiornamento è del 5 maggio 2015.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 32 del 26 luglio 2002 • d.P.G.R. n.47/R dell'8 agosto 2003 • l.r. n. 20 del 1° febbraio 2005 • d.P.G.R. n. 22/R del 2 febbraio 2005 • d. dir. n. 1703 del 24 marzo 2005 • d.G.R. n. 968 del 17 dicembre 2007 • decreto n. 2791 del 20 giugno 2008 • d. dir. n. 5272 del 24 novembre 2011
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.toscana.it/documents/16101/11767078/05.05.2015_Elenco+Regionale+dei+soggetti+accreditati.pdf/21baa6c2-5bcb-4e07-ac69-1db1c873f92c
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei centri per l'impiego e soggetti pubblici e privati accreditati
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego: • i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro • i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro • gli interventi di prevenzione della disoccupazione • le attività di orientamento
Soggetti accreditabili	Soggetti pubblici o privati che intendono svolgere le attività di orientamento, incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego
Requisiti per l'accreditamento	Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati • costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta • sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione • disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività • l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro (così come definiti dal regolamento) • assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di: 1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto di associazione di tipo mafioso, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale

	2) sottoposizione alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, o contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere • disponibilità di adeguate competenze professionali (il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati dal regolamento o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali) • interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale • rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici • sede situata nel territorio della Regione • disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività così come definite dal regolamento • disponibilità di adeguate competenze professionali • interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale • rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	• orientamento • servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro • monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro • sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori • ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici

Trento

di Carmen Di Stani

La Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 607 del 17 aprile 2014 ha approvato i requisiti gestionali e professionali per ottenere l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro, oltre ad aver disciplinato gli standard di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste, dei criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, degli standard di costo, dei criteri generali di erogazione dei finanziamenti, dei titoli di acquisto e di rendicontazione finanziaria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e dell'art. 17-bis l.p. n. 19 del 16 giugno 1983 la Provincia autonoma di Trento ha approvato le Linee per il potenziamento della Rete provinciale dei servizi per il lavoro e disciplina dell'accreditamento con deliberazione n. 968 del 24 maggio 2013.

In base alla precedente deliberazione n. 968 del 2013, la rete provinciale dei servizi per il lavoro è chiamata ad agire fattivamente per innalzare la quantità e differenziare l'offerta dei servizi stessi. All'interno della rete, il presidio pubblico della *governance* e dell'efficacia dei servizi è previsto in capo all'Agenzia provinciale del lavoro, che si avvale dei centri per l'impiego operanti sul territorio.

Normativa regionale di riferimento	• deliberazione n. 968 del 24 maggio 2013 • delibera giunta provinciale n. 607 del 17 aprile 2014 • allegato n. 3 http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/296bc57e-d178-4f66-8313-770b52b2d42a/Gov_delTrento_All3.pdf?MOD=AJPERES
Operatività del sistema di accreditamento	Si
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/lex/soggetti_accreditati.pdf/view
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per un operatore pubblico o privato di erogare i servizi al lavoro nell'ambito regionale di riferimento
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	<u>Attività amministrative</u> Sono gestite le seguenti funzioni: • gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, nel quale viene registrata la storia lavorativa (compresi i periodi di disoccupazione) di ogni persona che ha domicilio nel territorio di competenza del centro per l'impiego • gestione del riconoscimento dello stato di disoccupazione • D.I.D. ON LINE - Il nuovo servizio accessibile tramite internet, direttamente da casa, per ottenere lo stato di disoccupazione e il

	percorso lavoratore • iscrizione alle liste di mobilità e premobilità • iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette ai sensi della l. n. 68/1999 • raccolta delle autocandidature per essere avviati nell'Ente pubblico in basse qualifiche e predisposizione delle relative graduatorie • iscrizione nelle liste dei lavori socialmente utili e predisposizione delle relative graduatorie • registrazione delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende private e enti pubblici
Soggetti accreditabili	Società che presentano precisi requisiti (v. voce <i>Requisiti per l'accreditamento</i>)
Requisiti per l'accreditamento	Per ottenere l'accreditamento è richiesto il possesso, in capo al soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali: • esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali: - distinti da quelli di altri soggetti - attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza - atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali - attrezzati per auto-consultazione di materiali informativi - spazi d'aula per eventuali gruppi • apertura al pubblico dello sportello ove è previsto lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento per un numero di ore settimanali non inferiore a venti • disponibilità, in ciascuna unità operativa: - di attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento • indicazione visibile: - all'interno dei locali, degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Albo provinciale - all'interno e all'esterno dei locali, del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti - all'interno dei locali, dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa • all'esterno dei locali della qualifica di soggetto accreditato: - possesso di un documento contabile finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili L'operatore dovrà assicurare un sistema di contabilità che consenta di individuare il valore delle entrate e delle spese riferite alle attività gestite con le risorse provinciali
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Gli operatori possono erogare: • servizi di base • servizi specialistici La funzione dell'operatore dei servizi di base fa riferimento a molteplici attività riconducibili a: • servizi generali per le persone in cerca di lavoro, comprese le persone con disabilità o svantaggio come definito dal Documento degli interventi di politica del lavoro, con particolare riferimento alla accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi

	Per l'espletamento delle funzioni e delle attività sopra indicate si richiedono i seguenti requisiti: • diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (o diploma di laurea triennale) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni previste • ovvero titolo di studio secondario superiore e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni previste. Il rapporto di lavoro deve essere di tipo subordinato. Il contratto di lavoro dell'operatore dei servizi di base deve avere durata non inferiore a quella dei servizi affidati. Nel caso di esperienza maturata presso centri per l'impiego della Provincia autonoma di Trento si richiedono 6 mesi consecutivi di esperienza nella svolgimento delle mansioni di cui sopra La funzione dell'operatore dei servizi specialistici fa riferimento alle attività riconducibili alle seguenti aree di servizio, come declinate nell'allegato 1: • servizi specialistici per le persone in cerca di lavoro • servizi specialistici per le persone con disabilità o svantaggio come definito dal Documento degli interventi di politica del lavoro • servizi specialistici rivolti ai datori di lavoro. Per l'espletamento dei servizi sopra indicati si richiedono i seguenti requisiti: 6 diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o diploma di laurea triennale) e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nello svolgimento di attività previste nei singoli servizi specialistici per i quali viene richiesto l'accreditamento ovvero titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nello svolgimento di attività previste nei singoli servizi specialistici per i quali viene richiesto l'accreditamento Nel caso di esperienza maturata presso i centri per l'Impiego della Provincia autonoma di Trento si richiedono 12 mesi consecutivi di esperienza nella svolgimento delle mansioni di cui sopra
--	---

Umbria

di Serena Santagata

Nella Regione Umbria, il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro, ad oggi non è operativo. Di fatto, tutto è fermo dal 2011, anno in cui la Giunta regionale, ha discusso un disegno di legge su *Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro*, cui non è seguita tuttavia, alcuna legge regionale di attuazione o ulteriori delibere di regolamentazione.

Il disegno di legge prevedrebbe la costituzione dell'albo dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro, con accesso subordinato al possesso di determinati requisiti e l'obiettivo di garantire da parte degli operatori privati un servizio di pari qualità rispetto a quanto prestato dai servizi pubblici.

L'apertura a nuovi operatori locali viene dunque concepita come un mezzo per il potenziamento degli stessi servizi pubblici, favorendo forme di collaborazione e interazione ed evitando al contempo uno sviluppo concorrenziale del sistema regionale dei servizi per l'impiego. A tal fine, la normativa stabilisce anche che le Province e la Regione, qualora sia ritenuto strategico, e siano disponibili risorse per tali finalità, potrebbero eventualmente stipulare apposite convenzioni per integrare la propria operatività. Viceversa, in assenza di convenzione i soggetti accreditati opererebbero con risorse proprie, data la gratuità del servizio offerto per i lavoratori, oppure, nei casi di intermediazione con il compenso elargito dell'impresa committente.

Normativa regionale di riferimento	Non esiste alcuna legge regionale di riferimento, solo un ddl adottato con d.G.R. n. 477 del 16 maggio 2011
Operatività del sistema di accreditamento	No
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	Elenco non esistente
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	Non esistente
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Ai centri per l'impiego spettano le seguenti funzioni: - i servizi di collocamento e quelli ad essi connessi - i servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alle province in materia di politica attiva del lavoro (ora alle Regioni); - i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro;

	• i servizi rivolti alla promozione di strumenti che agevolino l'inserimento nel mercato del lavoro e sviluppino nuove imprenditorialità Possono, in particolare, essere affidati ai centri per l'impiego la promozione e l'erogazione degli incentivi e degli aiuti all'occupazione, all'autoimpiego, che favoriscono l'accesso alla formazione professionale, ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità e a tutte quelle attività rivolte a favorire l'inserimento o il reinserimento in attività lavorative, con particolare riferimento alle fasce deboli Sempre nell'ambito del CPI, vengono svolti gli adempimenti relativi al riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione
Soggetti accreditabili	Non definiti
Requisiti per l'accreditamento	Non definiti
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	Non definiti

Valle D'Aosta

di Simone Caroli

La Regione Valle d'Aosta ha solo di recente disciplinato l'accreditamento ai servizi per il lavoro con d.G.R. n. 965/2014, tramite la quale sono stati definiti procedure, requisiti e modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati per fornire le prestazioni individuate dalla programmazione regionale. Tutti gli operatori accreditati nell'ambito del sistema regionale sono tenuti al rispetto degli standard di servizio sanciti dalla d.G.R. n. 965/2014.

Il sistema valdostano mantiene in capo alle strutture regionali dei servizi per l'impiego un fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete. I soggetti accreditati svolgono le loro attività a supporto di tali strutture nell'attuazione delle politiche di intervento definite dalla Giunta regionale e a completamento della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego, dal centro orientamento e dal centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Vi è un triplo livello di requisiti che gli operatori accreditati devono soddisfare: soggettivo (cioè quali strutture possono presentare domanda di accreditamento), giuridico-finanziario e strutturale.

La Regione Valle d'Aosta prevede che il soggetto accreditato debba dotarsi di una Carta dei servizi, in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, secondo lo standard definito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 7 del 31 marzo 2003 • d.G.R. n. 965 dell'11 luglio 2014 • deliberazione del Consiglio regionale n. 2493/XIII del 21 giugno 2012
Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_servizi_la_voro/elenco_soggetti_accreditati_i.aspx
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	• la Regione definisce il sistema regionale dei servizi e delle politiche attive per il lavoro e la formazione come fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati • l'accreditamento è lo strumento con cui la Regione riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale delle politiche attive, erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, per ampliare e rafforzare la rete dei servizi pubblici per l'impiego regionali al fine di favorire

	l'informazione, l'orientamento, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	I centri per l'impiego sono destinatari delle comunicazioni obbligatorie e selezione e si occupano dell'avviamento dei lavoratori negli enti pubblici
Soggetti accreditabili	I soggetti che possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro sono quelli previsti dall'art. 4, comma 2, dell'allegato alla d.G.R. n. 965 dell'11 luglio 2014: • società di capitali e consorzi di imprese • società cooperative ed i consorzi di cooperative • agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all'attività di somministrazione e intermediazione ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 276/2003 • associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate, nonché dei propri patronati • associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che a queste fanno riferimento • fondazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e/o istituite con legge regionale e aventi come oggetto la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza • enti bilaterali • Fondazione lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione. A prescindere dalle finalità statutarie: • università e istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti • Camera di Commercio e le sue società speciali Non sono soggetti ad accreditamento i servizi per l'impiego regionali: i CPI, il Centro orientamento e il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati
Requisiti per l'accREDITamento	Oltre ai requisiti generali sopra menzionati, sono stabiliti i seguenti requisiti: Requisiti giuridici e finanziari • acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 25.000 euro. Le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile • lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università e delle istituzioni scolastiche, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITamento

	• il bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili, eccezione fatta per gli enti pubblici. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati • non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali • rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale • rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali • rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili • rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere • in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza: 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-<i>bis</i> c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale 2) assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto Requisiti strutturali: • sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta • esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali: 1) distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto a quelli ove vengono svolte altre attività 2) conformi alla normativa in materia di igiene, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili 4) adeguatamente attrezzati per l'accoglienza dell'utenza e per lo svolgimento di ogni altra attività oggetto di accreditamento e atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali • l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti; qualora il soggetto accreditato garantisca l'erogazione di tale servizio per almeno 5 ore
--	--

	settimanali presso uno dei centri per l'impiego della Regione Valle d'Aosta, il numero di ore minime di servizio erogato presso i propri sportelli si riduce a dieci a settimana • disponibilità, in ciascuna sede operativa, di: 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema informativo lavoro Valle d'Aosta (SILVdA) e alla borsa continua nazionale del lavoro • indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative: 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti 3) del logo identificativo attribuito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	La Regione Valle d'Aosta distingue i servizi in cinque aree: • area A: accoglienza e informazione di primo livello • area B: primo orientamento e accesso ai servizi di politica attiva • area C: preselezione e incrocio domanda/offerta • area D: orientamento specialistico e misure di accompagnamento • area E: azioni specialistiche su soggetti svantaggiati, tra cui i disabili

Veneto

di Monica Zanotto

La Regione del Veneto al fine di promuovere la piena e buona occupazione, dal 2009 con la d.G.R. n. 1445 del 19 maggio 2009 (art. 25) ha sviluppato un sistema di accreditamento sperimentale, terminato il 31 dicembre 2011. Con la d.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 la Regione Veneto ha messo a regime il sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel proprio territorio.

L'allegato A della d.G.R. n. 2238 definisce requisiti giuridici, strutturali e, soprattutto, professionali puntuali e stringenti, introduce procedure dettagliate in merito alla gestione dell'elenco degli operatori accreditati per le ipotesi di sospensione e revoca dell'accREDITamento. Si prevede, inoltre, un sistema di monitoraggio per l'analisi e la valutazione dell'efficacia, efficienza e qualità dell'intero sistema di accREDITamento, al fine di assicurare un continuo miglioramento degli standard di qualità dei servizi per il lavoro.

L'allegato A disciplina in particolare:

- i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale che ciascun operatore deve possedere;
- le procedure per l'accREDITamento;
- le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- gli obblighi degli operatori accreditati;
- le prestazioni essenziali che gli operatori accreditati devono garantire;
- il sistema di monitoraggio per la valutazione sull'efficacia dei servizi per il lavoro accreditati;
- la descrizione della professionalità che deve possedere il personale degli operatori degli enti accreditati;
- le aree di prestazione che gli operatori devono essere in grado di fornire.

Dal 15 aprile 2015 la domanda per l'accREDITamento deve essere compilata e inoltrata alla Regione del Veneto esclusivamente attraverso il servizio telematico appositamente predisposto all'indirizzo www.venetolavoro.it/siadomanda.

L'elenco regionale degli operatori accreditato è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavoro, e ordinato secondo un progressione alfabetica.

I soggetti accreditati al 17 aprile 2015 risultano essere 467.

Normativa regionale di riferimento	• l.r. n. 3 del 13 marzo 2009 • d.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 • allegato A d.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011
---	--

Operatività del sistema di accreditamento	Sì
Link dell'elenco regionale dei soggetti accreditati	http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-servizi-lavoro
Definizione di accreditamento e/o sistema dei servizi al lavoro	• il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all'erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, all'incontro fra domanda e offerta e all'attuazione degli interventi di politica del lavoro • l'accreditamento è il provvedimento mediante il quale la Regione del Veneto riconosce ad un operatore pubblico o privato l'idoneità a erogare servizi al lavoro in ambito regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il lavoro
Funzioni riservate ai servizi pubblici per l'impiego	Competono alle province: • l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione • il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro • il collocamento mirato dei lavoratori disabili • gli avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, <i>Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro</i>, e s.m.i.
Soggetti accreditabili	L'accreditamento può essere richiesto dai seguenti soggetti giuridici: • operatori costituiti in società commerciale, sotto forma di società di capitali, società di persone e società cooperativa o consorzio di cooperative, il cui statuto preveda anche se in maniera non esclusiva lo svolgimento di servizi per il lavoro • fondazioni, il cui statuto preveda anche se in maniera non esclusiva lo svolgimento di servizi per il lavoro • università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione, iscritte all'albo informatico – sezione VI (regimi particolari di autorizzazione) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente ai propri studenti • Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, iscritti all'albo informatico – sezione VI (regimi particolari di autorizzazione) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente ai propri studenti • Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, Camere di Commercio, iscritti all'albo informatico – sezione VI (regimi particolari di autorizzazione) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali • le Aziende ULSS della Regione Veneto per i propri servizi di integrazione lavorativa (SIL) istituiti ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3 agosto 2001, n. 16, limitatamente agli utenti dei servizi medesimi • associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, presenti nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di cui all'art. 6 della l. n. 3/2009, che possono

	svolgere le attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società o soggetti da questi promossi, il cui statuto preveda anche se in maniera non esclusiva lo svolgimento di servizi per il lavoro enti bilaterali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 276/2003, costituiti a livello regionale e provinciale nella Regione del Veneto, il cui statuto preveda anche se in maniera non esclusiva lo svolgimento di servizi per il lavoro
Requisiti per l'accreditamento	Requisiti giuridici e finanziari - possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili - mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni - rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale - rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili - rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere - assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di: - condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale - sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della l. 31 maggio 1965, n. 575, o della l. 13 settembre 1982, n. 646 Requisiti strutturali Per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali: - almeno una unità organizzativa operante nel territorio della Regione Veneto - disponibilità per ciascuna unità organizzativa per cui viene richiesto l'accreditamento di locali: - distinti da quelli di altri soggetti - conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza - conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili

	5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali 7) dotati di spazi adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento aperti al pubblico • disponibilità per ciascuna unità organizzativa per cui viene richiesto l'accreditamento di attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento • pubblicità e trasparenza, mediante l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi di ciascuna unità organizzativa: 1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale 2) degli orari di apertura al pubblico garantiti nel rispetto di quanto previsto dal comma successivo 3) del responsabile della unità organizzativa 4) della Carta dei servizi Requisiti professionali Presso ciascuna unità organizzativa deve essere adibito almeno una persona in possesso dei requisiti e delle competenze professionali costituenti il profilo professionale di operatore del mercato del lavoro locale, di seguito indicato come "operatore MdLI": • laurea in discipline coerenti con il profilo professionale, con almeno 1 anno di esperienza lavorativa in attività analoghe, per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si è operato • altra laurea o diploma secondario superiore, con almeno 3 anni di esperienza lavorativa in attività analoghe per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si è operato • adeguate competenze professionali specifiche del profilo • contratto di lavoro in essere con il soggetto che chiede l'accreditamento nelle forme consentite dalla legge Per ogni unità organizzativa deve essere individuato un responsabile, che può coincidere con l'operatore MdLI Il medesimo operatore MdLI non può essere impegnato in più di quattro unità organizzative
Servizi al lavoro erogabili dai soggetti accreditati	• attività di accoglienza e orientamento al lavoro • attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro • informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo • erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri • rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati • intermediazione fra domanda e offerta di lavoro • funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale • l'assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo